



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

n° 282

15 settembre 2020

Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università

S O M M A R I O

ATTI NORMATIVI

- DECRETO RETTORALE N. 879/2020 DEL 17/07/2020 PROT. 140568 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI (PIANI DIDATTICI) DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA BENI CULTURALI IN BENI ARCHEOLOGICI E IN BENI MUSICALI A VALERSI DAGLI IMMATRICOLATI DELL'A.A. 2020/21 PAG. 5**
- DECRETO RETTORALE N. 929/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148299 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO, DI CUI AL D.R. N. 1184/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PAG. 8**
- DECRETO RETTORALE N. 930/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148300 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI AL D.R. N. 1183/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SS. MM PAG. 13**
- DECRETO RETTORALE N. 931/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148301 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 1475/2016 DEL 12/12/2016 PAG. 19**
- DECRETO RETTORALE N. 932/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148302 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, DI CUI AL D.R. N. 1185/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PAG. 29**
- DECRETO RETTORALE N. 953/2020 DEL 29/07/2020 PROT. 151748 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA B) DELLO STATUTO DI ATENE0, EMANATO CON D.R. N. 1035/2012 PAG. 36**
- DECRETO RETTORALE N. 1029/2020 DEL 28/08/2020 PROT. 173571 - MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENE0 – ALLEGATO 4 – SCUOLE SPECIALIZZAZIONE - AREA NON SANITARIA – AREA PSICOLOGICA PAG. 42**
- DECRETO RETTORALE N. 1095/2020 DEL 07/09/2020 PROT. 180814 - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E PER LA VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010 PAG. 45**
- DECRETO RETTORALE N. 1130/2020 DEL 08/09/2020 PROT. 182043 - EMANAZIONE REGOLAMENTO DI ATENE0 PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE**

ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL TITOLO II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ESTERNO ALL'IMPIEGO PRESSO L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA, EMANATO CON D.R. N.190/2002 DEL 17 GIUGNO 2002 **PAG. 55**

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato**

- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3544 PROT. 120708 DEL 22/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.2222 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - INFORMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 - INFORMATICA** **PAG. 62**
- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3833 PROT. 123351 DEL 25/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1866 DEL 17/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE** **PAG. 63**
- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3835 PROT. 123353 DEL 25/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 737 DEL 04/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE** **PAG. 64**
- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3907 PROT. 125715 DEL 30/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 314 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C2 LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA** **PAG. 65**
- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3911 PROT. 125825 DEL 30/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 574 DEL 28/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER I SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI L-OR/10 - STORIA DEI PAESI ISLAMICI ED L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA** **PAG. 66**
- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3963 PROT. 127290 DEL 01/07/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1146 DEL 18/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1 - LINGUE, LETTERATURE E CULTURE**

- GERMANICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/14 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA** **PAG. 67**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4073 PROT. 131541 DEL 07/07/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1864 DEL 17/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/14 - FARMACOLOGIA** **PAG. 68**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4162 PROT. 135400 DEL 13/07/2020 -APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9966 DEL 18/12/2019 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A1 - IDRAULICA, IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/01 - IDRAULICA** **PAG. 69**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4221 PROT. 137917 DEL 15/07/2020** **PAG. 70**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4226 PROT. 138023 DEL 15/07/2020** **PAG. 71**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4270 PROT. 138945 DEL 16/07/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2605 DEL 06/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA** **PAG. 72**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4276 PROT. 139096 DEL 16/07/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2604 DEL 06/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA** **PAG. 73**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4363 PROT. 141979 DEL 20/07/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2785 DEL 14/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/A2 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE** **PAG. 74**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4380 PROT. 142427 DEL 21/07/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2606 DEL 06/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/04 ESTETICA** **PAG. 75**
- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4613 PROT. 150995 DEL 29/07/2020 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2090 DEL 02/04/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 - BIOCHIMICA** **PAG. 76**

- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4614 PROT. 150997 DEL 29/07/2020**
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2677 DEL 08/05/2020 PER IL
RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 02/C1 ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI
PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE FIS/05 ASTRONOMIA E
ASTROFISICA **PAG. 77**
 - **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4727 PROT. 153279 DEL 30/07/2020** **PAG. 78**
 - **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5109 PROT. 177035 DEL 02/09/2020**
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1985 DEL 24/03/2020 PER IL
RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE, PER IL
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/22 - CHIRURGIA VASCOLARE **PAG.79**
 - **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5137 PROT. 177832 DEL 03/09/2020**
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2732 DEL 12/05/2020 PER IL
RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 11/E2 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, PER
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE **PAG. 80**
- **Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativo**
- **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4695 PROT. 152791 DEL 30/07/2020 -**
APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PER DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA RICERCA DI QUESTO ATENEO,
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA
DI 18 MESI, INDETTA CON D.D. 3005/103809 DEL 26.05.2020, E PUBBLICATA SUL PORTALE
DI ATENEO IN DATA 29.05.2020 **PAG. 81**
 - **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4737 PROT. 153488 DEL 31/07/2020 -**
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO DI LINGUA
FRANCESE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO,
CON UN MONTE ORE ANNUO PARI A 750 ORE, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO
LINGUISTICO DI ATENEO – CLA DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. 1471/38218 DEL
25.02.2020, E PUBBLICATO SULLA G.U. 17 DEL 28.02.2020 **PAG. 82**
 - **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4815 PROT. 156623 DEL 04/08/2020**
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI CAT. C1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI
, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E
SPERIMENTALE – DIMES DI QUESTO ATENEO, INDETTO CON D.D. 1469/38216 DEL
25.02.2020, E PUBBLICATO SULLA G.U. 17 DEL 28.02.2020 **PAG. 84**
 - **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4816 PROT. 156627 DEL 04/08/2020**
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. D1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE “G. MARCONI” (DEI) DI QUESTO

ATENEIO – SEDE DI CESENA, INDETTO CON D.D. 10/425 DEL 3.01.2020 E PUBBLICATO SULLA G.U. 3 DEL 10.01.2020. PAG. 85

- DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4817 PROT.156630 DEL 04/08/2020

APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. D1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE “G. MARCONI” (DEI) DI QUESTO ATENEIO – SEDE DI BOLOGNA, INDETTO CON D.D. 9/423 DEL 3.01.2020 E PUBBLICATO SULLA G.U. 3 DEL 10.01.2020. PAG. 86

-DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4955 PROT. 169678 DEL 24/08/2020

APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI CAT. D1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI , PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI ATENEIO PER LA TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA – SERVIZIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI QUESTO ATENEIO, DI CUI UNO RISERVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS 15.03.2010 N. 66 A VOLONTARIO DELLE FFAA, INDETTO CON D.D. 11/439 DEL 3.01.2020, COSI' COME MODIFICATO DALLA D.D. 1729/50592 DEL 9.03.2020 E DA ULTIMO PUBBLICATO SULLA G.U. 20 DEL 10.03.2020 – RETTIFICA PAG. 88

ATTI NORMATIVI

DECRETO RETTORALE N. 879 DEL 17/07/2020 PROT. N. 140568 -

MODIFICHE AI REGOLAMENTI DIDATTICI (PIANI DIDATTICI) DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA BENI CULTURALI IN BENI ARCHEOLOGICI E IN BENI MUSICALI A VALERSI DAGLI IMMATRICOLATI DELL'A.A. 2020/21

IL RETTORE

VISTI

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in particolare l'art. 11;

l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

i Decreti Ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche;

il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e successive modifiche;

il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 n.509;

il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 relativo al 'Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale' e successive modifiche;

il Decreto Rettorale rep. n. 292/2008 prot. 9664 del 25/2/2008 con cui sono stati emanati gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione in Beni Archeologici e in Beni Storico-Artistici (Area Beni Culturali);

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente 'Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario';

il Decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6 relativo all'autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

i Regolamenti Didattici (piani didattici) delle Scuole di Specializzazione di Area Beni Culturali;

Il Consiglio di Dipartimento di Beni Culturali, nella seduta del 21/04/2020 verbale prot. 00875 del 29/04/2020, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, in particolare il Dipartimento delle arti, ha approvato la proposta di riattivazione della Scuola di Specializzazione in Beni Musicali, per l'a.a. 2020/21 e la modifica al relativo

Regolamento didattico (piano didattico), a decorrere dagli immatricolati dall'a.a. 2020/21;

il Consiglio del Dipartimento di Storia, culture e Civiltà nella seduta telematica 16 aprile 2020, verbale prot. 009837 del 6/05/2020, acquisito il parere favorevole della Scuole di Lettere e Beni culturali del 15/04/2020, ha approvato la modifica al Regolamento didattico (piano didattico) della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici a decorrere dagli immatricolati dall'a.a. 2020/21;

le delibere con cui il Senato Accademico, nella seduta del 23 giugno 2020, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2020, hanno approvato ed espresso parere favorevole ai Regolamenti didattici (piani didattici), completi degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative, delle Scuole di specializzazione in Beni Musicali e in Beni Archeologici, a decorrere dagli immatricolati dall'a.a. 2020/21;

DECRETA

ART. 1

(Modifica Regolamenti didattici)

1. Sono approvate le modifiche ai Regolamenti didattici (piani didattici) delle Scuole di specializzazione in Beni Musicali e in Beni Archeologici, a decorrere dagli immatricolati dall'a.a. 2020/21, come riportati in Allegato 1 e 2, integranti del presente decreto.

ART. 2

(Vigore ed efficacia)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE

prof. Francesco Ubertini

I relativi allegati sono consultabili presso l'Ufficio Regolazione offerta didattica e Corsi di specializzazione – Settore Progettazione didattica – Area Formazione e Dottorato, piano terra atrio Segreterie Studenti, Via Zamboni, 33 – Bologna

DECRETO RETTORALE N. 929/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148299

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO,
DI CUI AL D.R. N. 1184/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss. mm.;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, emanato con Decreto Rettorale n. 1184/2012 del 1° ottobre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 195 del 15 ottobre 2012 e successive modifiche;

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico 14 luglio 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1 (*Novellazioni*)

1. Al Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, di cui in premessa, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 (*Testo coordinato*)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta nell'allegato 2 il testo coordinato, a mero titolo informativo e privo di valore normativo.

Art. 3 (*Vigore*)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Allegato 1

MODIFICHE AL

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO
ACCADEMICO, di cui al DR n. 1184/2012 del 1 ottobre 2012 e ss mm.**

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è effettuata, per via telematica, almeno cinque giorni prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza. Su base almeno semestrale viene definito un calendario delle adunanze, fatta salva la possibilità di disporre convocazioni straordinarie per temi urgenti o imprevisti.
2. Il Senato Accademico è altresì convocato, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti. **-2° periodo abrogato**
4. **Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.**

Articolo 2 (Documentazione)

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, **di norma** almeno quattro prima della data della riunione.
***I bis.* Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica, anche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.**
2. In apertura di seduta, sono a disposizione l'elenco dettagliato degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e le pratiche da esaminare, con l'indicazione, ove esista, del Responsabile dell'Unità Organizzativa che ha curato l'istruttoria della pratica, del parere del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, nonché degli oneri finanziari previsti.
3. Gli atti relativi ad ogni seduta del Senato Accademico rimangono disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012.
4. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito *data base*.

Articolo 3 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Le deliberazioni sono immediatamente **efficaci** all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; **l'Organo può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.**
2. Alle sedute del Senato Accademico partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della

maggioranza dei presenti. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.

3. I componenti che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica; la decadenza è disposta dall'organo su proposta del Presidente. A tal fine dei motivi dell'assenza o dell'impedimento alla partecipazione alla seduta gli interessati debbono preventivamente dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente, che ne valuta la rilevanza; di detta assenza o impedimento viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

4. Le riunioni avvengono, di norma, in un giorno fisso della settimana e proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.

5. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'applicazione del presente regolamento. Su tali questioni il Senato Accademico si esprime immediatamente.

3° periodo abrogato

6. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Segretario verbalizzante: **a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.**

7. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

8. **Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso** ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.

9. Ogni componente ha facoltà, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, di rivolgere interrogazioni al Presidente, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.

Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

Articolo 4 (Status di componente del Senato Accademico)

1. Il componente del Senato Accademico ha il diritto di:

- accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti già in disponibilità dell'Amministrazione, in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività. Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente del Senato Accademico, d'intesa con il Direttore Generale;

- utilizzare strumenti informatici o altri ausili **in quanto** necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.

2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente del Senato Accademico ha la facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e di acquisire dalla stessa elementi di valutazione, nelle materie di competenza del medesimo Senato Accademico.

Comma 3 abrogato

Articolo 5 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto, una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessaria per giustificare la decisione finale e la verbalizzazione degli interventi dei Senatori, su loro richiesta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dirigente responsabile dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.

4. Di norma il Senato Accademico prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

5. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.

6. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 6

Abrogato

Articolo 7 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con separato e distinto Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

Comma 2 abrogato

Allegato 2

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO, di cui al DR n. 1184/2012 del 1° ottobre 2012 e ss mm – TESTO COORDINATO

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è effettuata, per via telematica, almeno cinque giorni prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza. Su base almeno semestrale viene definito un calendario delle adunanze, fatta salva la possibilità di disporre convocazioni straordinarie per temi urgenti o imprevisti.

2. Il Senato Accademico è altresì convocato, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti. (*2° periodo abrogato*)

4. Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.

Articolo 2 (Documentazione)

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, di norma almeno quattro prima della data della riunione.

I bis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica, anche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali

2. In apertura di seduta, sono a disposizione l'elenco dettagliato degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e le pratiche da esaminare, con l'indicazione, ove esista, del Responsabile dell'Unità Organizzativa che ha curato l'istruttoria della pratica, del parere del Consiglio di Amministrazione, ove richiesto, nonché degli oneri finanziari previsti.

3. Gli atti relativi ad ogni seduta del Senato Accademico rimangono disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012.

4. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito *data base*.

Articolo 3 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; l'Organo può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.

2. Alle sedute del Senato Accademico partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.

3. I componenti che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica; la decadenza è disposta dall'organo su proposta del Presidente. A tal fine dei motivi dell'assenza o dell'impedimento alla partecipazione alla seduta gli interessati debbono preventivamente dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente, che ne valuta la rilevanza; di detta assenza o impedimento viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

4. Le riunioni avvengono, di norma, in un giorno fisso della settimana e proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.

5. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'applicazione del presente regolamento. Su tali questioni il Senato Accademico si esprime immediatamente. (*3° periodo abrogato*)

6. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Segretario verbalizzante: a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.

7. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

8. Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.

9. Ogni componente ha facoltà, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, di rivolgere interrogazioni al Presidente, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

Articolo 4 (Status di componente del Senato Accademico)

1. Il componente del Senato Accademico ha il diritto di:

- accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti già in disponibilità dell'Amministrazione, in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività. Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di

ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente del Senato Accademico, d'intesa con il Direttore Generale;

- utilizzare strumenti informatici o altri ausili in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.

2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente del Senato Accademico ha la facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e di acquisire dalla stessa elementi di valutazione, nelle materie di competenza del medesimo Senato Accademico.

3. *comma abrogato*

Articolo 5 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto, una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessaria per giustificare la decisione finale e la verbalizzazione degli interventi dei Senatori, su loro richiesta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dirigente responsabile dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.

4. Di norma il Senato Accademico prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

5. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.

6. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 6 (Approvazione dei Verbali)

Articolo abrogato

Articolo 7 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con separato e distinto Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

2. *comma abrogato*

DECRETO RETTORALE N. 930/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148300 MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI AL D.R. N. 1183/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SS. MM

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss. mm.;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, emanato con Decreto Rettorale n. 1183/2012 del 1° ottobre 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 195 del 15 ottobre 2012 e successive modifiche;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020, con la quale sono state approvate ulteriori modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1 (*Novellazioni*)

1. Al Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, di cui in premessa, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 (*Testo coordinato*)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta nell'allegato 2 il testo coordinato, a mero titolo informativo e privo di valore normativo.

Art. 3 (*Vigore*)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Allegato 1

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI AL DR N. 1183/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SS.MM.

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è effettuata, per via telematica, almeno **cinque** giorni prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza. Su base almeno semestrale viene definito un calendario delle adunanze, fatta salva la possibilità di disporre convocazioni straordinarie per temi urgenti o imprevisti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti.

-2° periodo abrogato

4. Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.

Articolo 2 (Documentazione)

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, di norma, almeno **quattro** giorni prima della data della riunione.

***1 bis.* Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica, anche dei**

professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali.

Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

2. In apertura di seduta, sono a disposizione l'elenco dettagliato degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e le pratiche da esaminare, con l'indicazione, ove esista, del Responsabile dell'Unità Organizzativa che ha curato l'istruttoria della pratica, del parere del Senato Accademico, ove richiesto, nonché degli oneri finanziari previsti.

3. Gli atti relativi ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione rimangono disponibili *on line* per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n.1035 del 05/09/2012.

4. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito *data base*.

Articolo 3 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono in forma palese salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Le deliberazioni sono immediatamente **efficaci** all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; **l'Organo può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.**

2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.

3. I componenti che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica; la decadenza è disposta dall'organo su proposta del Presidente.

A tal fine dei motivi dell'assenza o dell'impedimento alla partecipazione alla seduta gli interessati debbono preventivamente dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente, che ne valuta la rilevanza; di detta assenza o impedimento viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

4. Le riunioni avvengono, di norma, in un giorno fisso della settimana e proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.

5. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'applicazione del presente regolamento. Su tali questioni il Consiglio di Amministrazione si esprime immediatamente.

4° periodo abrogato

6. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Segretario verbalizzante: **a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.**

7. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

8. **Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso** ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.

9. Ogni componente ha facoltà, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, di rivolgere interrogazioni al Presidente, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.

Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

Articolo 4 (Status di componente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di:

- accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti già in disponibilità dell'Amministrazione, in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività.

Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Direttore Generale;

- utilizzare strumenti informatici o altri ausili **in quanto** necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.

2. Il componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a non divulgare gli atti e informazioni riservati, conosciuti per l'assolvimento del mandato istituzionale, e ad assicurare la collegialità di formazione e manifestazione pubblica della volontà dell'Organo, salva la possibilità di raccogliere elementi di valutazione sui temi oggetto di trattazione e di rappresentare la posizione assunta nell'Organo interloquendo con la comunità universitaria ed a tal fine discutere con la medesima le informazioni e le decisioni portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con esclusione degli atti a contenuto riservato.

3° comma abrogato

Articolo 5 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto, una rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessaria per giustificare la decisione finale e la verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri, su loro richiesta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dirigente responsabile dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.

4. Di norma il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

5. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.

6. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 6

Abrogato

Articolo 7 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con separato e distinto Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

Comma 2 abrogato

Allegato 2

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI AL D.R. N. 1183/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SS.MM – TESTO COORDINATO

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi. La convocazione è effettuata, per via telematica, almeno cinque giorni prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza. Su base almeno semestrale viene definito un calendario delle adunanze, fatta salva la possibilità di disporre convocazioni straordinarie per temi urgenti o imprevisti.
2. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato, secondo le medesime modalità di cui al comma 1, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. L'ordine del giorno è stabilito dal Rettore ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte per temi urgenti. (*2° periodo abrogato*)
4. Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.

Articolo 2 (Documentazione)

1. La documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno è messa a disposizione dei componenti, per via telematica, quanto prima possibile e in ogni caso, di norma, almeno quattro giorni prima della data della riunione.
I bis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica, anche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.
2. In apertura di seduta, sono a disposizione l'elenco dettagliato degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e le pratiche da esaminare, con l'indicazione, ove esista, del Responsabile dell'Unità Organizzativa che ha curato l'istruttoria della pratica, del parere del Senato Accademico, ove richiesto, nonché degli oneri finanziari previsti.
3. Gli atti relativi ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione rimangono disponibili *on line* per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n.1035 del 05/09/2012.
4. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito *data base*.

Articolo 3 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma palese salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; l'Organo può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.
2. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'ordine del giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della

Presidenza o della maggioranza dei presenti. La funzione di componente di Organo collegiale svolta a titolo personale non può costituire oggetto di delega o sostituzione, ancorché limitate a singole sedute o a specifici atti.

3. I componenti che non partecipino ingiustificatamente e continuativamente a tre sedute dell'organo decadono dalla carica; la decadenza è disposta dall'organo su proposta del Presidente. A tal fine dei motivi dell'assenza o dell'impedimento alla partecipazione alla seduta gli interessati debbono preventivamente dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente, che ne valuta la rilevanza; di detta assenza o impedimento viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

4. Le riunioni avvengono, di norma, in un giorno fisso della settimana e proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta o il rinvio degli argomenti non trattati all'adunanza successiva.

5. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno aventi ad oggetto l'applicazione del presente regolamento. Su tali questioni il Consiglio di Amministrazione si esprime immediatamente. (*4° periodo abrogato*)

6. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Segretario verbalizzante: a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.

7. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

8. Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso ha l'obbligo di far pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.

9. Ogni componente ha facoltà, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, di rivolgere interrogazioni al Presidente, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

Articolo 4 (Status di componente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione ha il diritto di:

- accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti già in disponibilità dell'Amministrazione, in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatto salvo l'obbligo di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività.

Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Direttore Generale;

- utilizzare strumenti informatici o altri ausili in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.

2. Il componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a non divulgare gli atti e informazioni riservati, conosciuti per l'assolvimento del mandato istituzionale, e ad assicurare la collegialità di formazione e manifestazione pubblica della volontà dell'Organo, salva la possibilità di raccogliere elementi di valutazione sui temi oggetto di trattazione e di rappresentare la posizione assunta nell'Organo interloquendo con la comunità universitaria ed a tal fine discutere con la medesima le informazioni e le decisioni portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, con esclusione degli atti a contenuto riservato.

3. (*comma abrogato*)

Articolo 5 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto, una rappresentazione

sinetica degli interventi dei componenti qualora necessaria per giustificare la decisione finale e la verbalizzazione degli interventi dei Consiglieri, su loro richiesta.

2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante il Dirigente responsabile dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.

4. Di norma il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.

5. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.

6. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 6 (Approvazione dei Verbali)

Articolo abrogato

Articolo 7 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con separato e distinto Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

2. *(comma abrogato)*

DECRETO RETTORALE N. 931/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148301

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI, DI CUI AL DECRETO RETTORALE N. 1475/2016 DEL 12/12/2016

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti, emanato con Decreto Rettorale n. 1475/2016 del 12 dicembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 241 del 15 dicembre 2016;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio degli Studenti del 7 luglio 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020, con la quale sono state approvate modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1 (*Novellazioni*)

1. Al Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti, di cui in premessa, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 (*Testo coordinato*)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta nell'allegato 2 il testo coordinato, a mero titolo informativo e privo di valore normativo.

Art. 3 (*Vigore*)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini
Firmato digitalmente

Allegato 1

MODIFICHE AL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Emanato con Decreto Rettoriale n. 1475 /2016 del 12/12/2016

Parte I (Funzionamento)

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata, con modalità telematiche, in via ordinaria, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.
2. Il Consiglio degli Studenti è altresì convocato in via straordinaria dal Presidente su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri secondo le medesime modalità di cui al comma 1. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
3. La prima seduta di insediamento del Consiglio degli Studenti è convocata dal Magnifico Rettore, secondo le medesime tempistiche e modalità di cui al comma 1 del presente Articolo.
4. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; sono fatte salve le successive integrazioni disposte dallo stesso Presidente.

Articolo 2 (Status di componente del Consiglio degli Studenti)

- Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche. Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente dell'Organo, d'intesa con il Direttore Generale.
2. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto utilizzare strumenti informatici o altri ausili **in quanto** necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.
 3. I componenti dell'Organo sono tenuti a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di Ateneo di cui hanno disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 3 (Documentazione)

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno **quattro** giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, la quale ricomprende le proposte del Presidente stesso, quelle avanzate da almeno un quarto dei Consiglieri, nonché le proposte predisposte dagli Uffici.
2. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito data base.
3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.

Articolo 4 (Numero legale per la validità delle adunanze)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.
2. La seduta viene aperta dal Presidente all'esito della verifica circa la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza. Ciascun Consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può chiedere che il Presidente accerti l'esistenza di detta condizione.
3. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Presidente o agli incaricati della verbalizzazione: **a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.**
4. Decorsi trenta minuti dopo l'orario della convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente, accertata l'impossibilità di integrare il numero legale con il sopraggiungere immediato di ulteriori consiglieri, dichiara deserta l'adunanza rinviando gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ad una successiva riunione.

Articolo 5 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti dell'Organo, ove intendano far risultare giustificata la loro assenza, devono darne tempestiva comunicazione prima dell'inizio della seduta al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione; di detta circostanza viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.
2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte del Consiglio degli Studenti.

Articolo 6 (Presidenza delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo è presieduto dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio degli Studenti; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con la maggiore età anagrafica.
3. La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta fino al momento dell'elezione del Presidente medesimo dal Consigliere con la maggiore età anagrafica.
4. Il Presidente:
 - tutela il buon andamento dei lavori, in particolare assicurando la gestione dell'ordine di trattazione delle pratiche iscritte all'Ordine del Giorno ed il rispetto dei limiti temporali di durata degli interventi, come definiti dal presente Regolamento;
 - concede la facoltà di intervenire nella discussione;
 - pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - proclama l'esito delle operazioni di voto;
 - garantisce l'ordine e la regolarità della seduta, avendo anche facoltà di richiamare o di espellere i consiglieri o chiunque dei presenti turbi la seduta con atti o parole ingiuriose, o con comportamenti contrari alle norme;
 - ha facoltà, sentito il Consiglio, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, per gravi ragioni di ordine pubblico nel caso del perdurare di comportamenti illegittimi o comunque scorretti da parte di qualunque dei soggetti presenti.

5. Alle sedute partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'Ordine del Giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti.

6. Il Presidente può disporre l'ingresso nell'aula dove si svolge la seduta di persone la cui partecipazione sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e può concedere loro la parola.

Articolo 7 (Ordine di trattazione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno e proposta di trattazione di argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno)

1. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno, salvo modifiche disposte dal Presidente.

2. Ogni componente può porre questioni relative all'ordine di trattazione, sulle quali il Consiglio degli Studenti si esprime immediatamente dopo avere ascoltato, qualora ve ne siano, un intervento a favore e uno contrario di non più di due minuti ciascuno.

3. Il Consiglio degli Studenti non può deliberare su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, salvo che sia espresso dall'Organo una deliberazione favorevole con la maggioranza dei cinque sestî dei componenti circa la loro ammissibilità.

4. I lavori proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta.

Articolo 8 (Interventi dei Consiglieri)

1. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti. Ciascun componente non può intervenire per più di due volte sullo stesso argomento in discussione tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale o per richiamare il Regolamento.

Articolo 9 (Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine che consiste in un richiamo verbale volto ad assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento nelle modalità di trattazione, presentazione e deliberazione. Il Presidente può concedere la parola ad un solo Consigliere che intenda opporsi alla mozione d'ordine; l'Organo si pronuncia in merito immediatamente.

Articolo 10 (Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni)

1. I Consiglieri, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, possono presentare interrogazioni e mozioni, su argomenti che interessano l'attività e la vita universitaria, eventualmente dandone lettura e facendone pervenire al Segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.

2. L'interrogazione consiste nella domanda volta ad accertare la veridicità di un fatto o se in merito ad esso sia pervenuta al Presidente alcuna informazione o se egli sia a conoscenza del fatto che si stiano per assumere o si siano già assunte risoluzioni su argomenti determinati.

3. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

4. La mozione consiste nell'invito al Presidente a promuovere un dibattito su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 11 (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare i contenuti della richiesta al Presidente che decide se egli abbia diritto di intervenire. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio degli Studenti che decide in merito.

2. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere giudicato nella propria condotta.

Articolo 12 (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Ogni componente ha facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni pregiudiziali, riguardanti l'ammissibilità della trattazione di pratiche iscritte all'Ordine del Giorno; tali questioni devono essere proposte prima dell'inizio della discussione di merito.
2. Ogni componente ha altresì facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni sospensive che comportino la sospensione della trattazione e/o della deliberazione in merito al tema oggetto di analisi; tali questioni possono essere proposte anche nel corso della discussione.
3. Le proposte di cui ai commi precedenti vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno. Il Consiglio degli Studenti decide nel merito a maggioranza.

Articolo 13 (Dichiarazioni di voto)

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente concede la parola a chi ne fa richiesta esclusivamente per le dichiarazioni di voto, per una durata non superiore a due minuti.

Articolo 14 (Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di una deliberazione articolata in più parti, il Consiglio degli Studenti - su proposta del Presidente o di un suo componente - procederà alla successiva votazione su singole parti della medesima deliberazione.
2° periodo abrogato-

Articolo 15 (Forma delle votazioni)

1. Le votazioni avvengono, **di norma**, in forma palese. **Per le elezioni si procede con voto segreto.** Nel caso in cui un componente, immediatamente dopo la proclamazione del voto, lo richieda, il Presidente accerta la correttezza dell'esito del voto espresso, mediante ripetizione, per una sola volta, delle operazioni di voto.
2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le deliberazioni sono immediatamente **efficaci** all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; **il Consiglio degli Studenti può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.**

Articolo 16 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e gli interventi dei componenti. Con riguardo a questi ultimi ne viene data una rappresentazione sintetica, ove essi siano rilevanti e significativi ai fini dell'assunzione della delibera da parte dell'Organo.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Organo e dal Segretario verbalizzante.
3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante un funzionario dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.
4. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, eventualmente dandone contestuale lettura, al fine di assicurare una piena e fedele corrispondenza di contenuti. In tal caso ha l'obbligo di far pervenire agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, a pena di inammissibilità, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione, già specificata in occasione dell'intervento rilasciato in seduta. Le dichiarazioni di voto possono essere consegnate per iscritto agli incaricati della verbalizzazione.
5. **Di norma il Consiglio degli Studenti prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.**
6. **Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.**

7. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 17
Abrogato

Articolo 18 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio degli Studenti e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

Comma 2 abrogato

Parte II (Elezioni)

Articolo 19 (Elezione del Presidente)

1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella prima seduta si procede all'elezione del Presidente.
2. In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui non risulti alcun eletto, si procede immediatamente ad ulteriore votazione. In tal caso, fatto salvo il numero legale per la validità della seduta, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 20 (Elezione del Vicepresidente)

1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, il Consiglio degli Studenti elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vicepresidente.
2. Compito del Vicepresidente è quello di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Vicepresidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 21 (Norme di riferimento)

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo sono disciplinate da apposito Regolamento.

Allegato 2

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 1475 /2016 DEL 12/12/2016 TESTO COORDINATO

Parte I (Funzionamento)

Articolo 1 (Convocazione e Ordine del Giorno)

1. Il Consiglio degli Studenti è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata, con modalità telematiche, in via ordinaria, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.

2. Il Consiglio degli Studenti è altresì convocato in via straordinaria dal Presidente su istanza di almeno un terzo dei Consiglieri secondo le medesime modalità di cui al comma 1. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

3. La prima seduta di insediamento del Consiglio degli Studenti è convocata dal Magnifico Rettore, secondo le medesime tempistiche e modalità di cui al comma 1 del presente Articolo.

4. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione; sono fatte salve le successive integrazioni disposte dallo stesso Presidente.

Articolo 2 (Status di componente del Consiglio degli Studenti)

1. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche. Le richieste che comportino, a carico delle Unità Organizzative interessate, l'espletamento di ulteriori elaborazioni od estrazioni di dati saranno oggetto di valutazione da parte del Presidente dell'Organo, d'intesa con il Direttore Generale.

2. Il componente del Consiglio degli Studenti ha il diritto utilizzare strumenti informatici o altri ausili in quanto necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, compatibilmente con le disponibilità dell'Ateneo.

3. I componenti dell'Organo sono tenuti a non utilizzare il materiale relativo alle sedute degli Organi di Ateneo di cui hanno disponibilità per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 3 (Documentazione)

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno quattro giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, la quale ricomprende le proposte del Presidente stesso, quelle avanzate da almeno un quarto dei Consiglieri, nonché le proposte predisposte dagli Uffici.

2. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito data base.

3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.

Articolo 4 (Numero legale per la validità delle adunanze)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

2. La seduta viene aperta dal Presidente all'esito della verifica circa la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza. Ciascun Consigliere, durante lo svolgimento della seduta, può chiedere che il Presidente accerti l'esistenza di detta condizione.

3. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo manifestamente al Presidente o agli incaricati della verbalizzazione: a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.

4. Decorsi trenta minuti dopo l'orario della convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente, accertata l'impossibilità di integrare il numero legale con il sopraggiungere immediato di ulteriori consiglieri, dichiara deserta l'adunanza rinviando gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ad una successiva riunione.

Articolo 5 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti dell'Organo, ove intendano far risultare giustificata la loro assenza, devono darne tempestiva comunicazione prima dell'inizio della seduta al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione; di detta circostanza viene data, da parte del Presidente stesso, comunicazione in apertura di seduta.

2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte del Consiglio degli Studenti.

Articolo 6 (Presidenza delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'Organo è presieduto dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio degli Studenti; qualora anche il Vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di Presidente il componente con la maggiore età anagrafica.
3. La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta fino al momento dell'elezione del Presidente medesimo dal Consigliere con la maggiore età anagrafica.
4. Il Presidente:
 - tutela il buon andamento dei lavori, in particolare assicurando la gestione dell'ordine di trattazione delle pratiche iscritte all'Ordine del Giorno ed il rispetto dei limiti temporali di durata degli interventi, come definiti dal presente Regolamento;
 - concede la facoltà di intervenire nella discussione;
 - pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
 - proclama l'esito delle operazioni di voto;
 - garantisce l'ordine e la regolarità della seduta, avendo anche facoltà di richiamare o di espellere i consiglieri o chiunque dei presenti turbi la seduta con atti o parole ingiuriose, o con comportamenti contrari alle norme;
 - ha facoltà, sentito il Consiglio, di sospendere e di sciogliere l'adunanza, per gravi ragioni di ordine pubblico nel caso del perdurare di comportamenti illegittimi o comunque scorretti da parte di qualunque dei soggetti presenti.
5. Alle sedute partecipano solo gli aventi diritto. Ad eccezione dei punti all'Ordine del Giorno riguardanti persone, le sedute possono essere rese pubbliche per decisione della Presidenza o della maggioranza dei presenti.
6. Il Presidente può disporre l'ingresso nell'aula dove si svolge la seduta di persone la cui partecipazione sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno e può concedere loro la parola.

Articolo 7 (Ordine di trattazione delle proposte iscritte all'Ordine del Giorno e proposta di trattazione di argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno)

1. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno, salvo modifiche disposte dal Presidente.
2. Ogni componente può porre questioni relative all'ordine di trattazione, sulle quali il Consiglio degli Studenti si esprime immediatamente dopo avere ascoltato, qualora ve ne siano, un intervento a favore e uno contrario di non più di due minuti ciascuno.
3. Il Consiglio degli Studenti non può deliberare su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno, salvo che sia espresso dall'Organo una deliberazione favorevole con la maggioranza dei cinque sestimi dei componenti circa la loro ammissibilità.
4. I lavori proseguono senza soluzione di continuità fino all'esaurimento degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno. Qualora ciò risulti impossibile, viene concordata subito la data di aggiornamento della seduta.

Articolo 8 (Interventi dei Consiglieri)

1. La durata degli interventi non può eccedere i cinque minuti. Ciascun componente non può intervenire per più di due volte sullo stesso argomento in discussione tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale o per richiamare il Regolamento.

Articolo 9 (Mozione d'ordine)

1. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine che consiste in un richiamo verbale volto ad assicurare l'osservanza delle norme del presente Regolamento nelle modalità di trattazione, presentazione e deliberazione. Il Presidente può concedere la parola ad un solo Consigliere che intenda opporsi alla mozione d'ordine; l'Organo si pronuncia in merito immediatamente.

Articolo 10 (Facoltà di presentare interrogazioni e mozioni)

1. I Consiglieri, in occasione della trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno, possono presentare interrogazioni e mozioni, su argomenti che interessano l'attività e la vita universitaria, eventualmente dandone

lettura e facendone pervenire al Segretario verbalizzante e agli incaricati della verbalizzazione, tempestivamente, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione.

2. L'interrogazione consiste nella domanda volta ad accertare la veridicità di un fatto o se in merito ad esso sia pervenuta al Presidente alcuna informazione o se egli sia a conoscenza del fatto che si stiano per assumere o si siano già assunte risoluzioni su argomenti determinati.

3. Il Presidente risponde alle interrogazioni, ove possibile nella stessa seduta, oppure entro la seconda seduta successiva a quella della presentazione, anche a mezzo di un testo scritto.

4. La mozione consiste nell'invito al Presidente a promuovere un dibattito su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Articolo 11 (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare i contenuti della richiesta al Presidente che decide se egli abbia diritto di intervenire. In caso di diniego, se il Consigliere insiste, il Presidente è tenuto a comunicare tale richiesta al Consiglio degli Studenti che decide in merito.

2. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere giudicato nella propria condotta

Articolo 12 (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Ogni componente ha facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni pregiudiziali, riguardanti l'ammissibilità della trattazione di pratiche iscritte all'Ordine del Giorno; tali questioni devono essere proposte prima dell'inizio della discussione di merito.

2. Ogni componente ha altresì facoltà di porre all'attenzione dell'Organo questioni sospensive che comportino la sospensione della trattazione e/o della deliberazione in merito al tema oggetto di analisi; tali questioni possono essere proposte anche nel corso della discussione.

3. Le proposte di cui ai commi precedenti vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la trattazione del relativo punto all'Ordine del Giorno. Il Consiglio degli Studenti decide nel merito a maggioranza.

Articolo 13 (Dichiarazioni di voto)

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente concede la parola a chi ne fa richiesta esclusivamente per le dichiarazioni di voto, per una durata non superiore a due minuti.

Articolo 14 (Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di una deliberazione articolata in più parti, il Consiglio degli Studenti - su proposta del Presidente o di un suo componente - procederà alla successiva votazione su singole parti della medesima deliberazione. (2° periodo abrogato)

Articolo 15 (Forma delle votazioni)

1. Le votazioni avvengono, di norma, in forma palese. Per le elezioni si procede con voto segreto. Nel caso in cui un componente, immediatamente dopo la proclamazione del voto, lo richieda, il Presidente accerta la correttezza dell'esito del voto espresso, mediante ripetizione, per una sola volta, delle operazioni di voto.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono immediatamente efficaci all'atto della proclamazione del voto da parte del Presidente; il Consiglio degli Studenti può decidere di sospendere l'efficacia della delibera per un tempo determinato.

Articolo 16 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e gli interventi dei componenti. Con riguardo a questi ultimi ne viene data una rappresentazione sintetica, ove essi siano rilevanti e significativi ai fini dell'assunzione della delibera da parte dell'Organo.
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Organo e dal Segretario verbalizzante.
3. Svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante un funzionario dell'Unità organizzativa cui compete il rapporto con gli Organi Accademici.
4. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, eventualmente dandone contestuale lettura, al fine di assicurare una piena e fedele corrispondenza di contenuti. In tal caso ha l'obbligo di far pervenire agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, a pena di inammissibilità, il testo scritto corredato di ogni utile documentazione, già specificata in occasione dell'intervento rilasciato in seduta. Le dichiarazioni di voto possono essere consegnate per iscritto agli incaricati della verbalizzazione.
5. Di norma il Consiglio degli Studenti prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.
6. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.
7. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 17 (Approvazione dei Verbali)

Articolo abrogato

Articolo 18 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità disciplinate con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dal Consiglio degli Studenti e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
2. *comma abrogato*

Parte II (Elezioni)

Articolo 19 (Elezione del Presidente)

1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella prima seduta si procede all'elezione del Presidente.
2. In prima votazione viene eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio stesso. Nel caso in cui non risulti alcun eletto, si procede immediatamente ad ulteriore votazione. In tal caso, fatto salvo il numero legale per la validità della seduta, risulta eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Presidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 20 (Elezione del Vicepresidente)

1. Ad ogni rinnovo del Consiglio degli Studenti, nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, il Consiglio degli Studenti elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vicepresidente.
2. Compito del Vicepresidente è quello di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di dimissione o perdita della qualifica di studente del Vicepresidente, si provvederà per lo scorcio di periodo ad una nuova nomina secondo le norme previste da questo articolo.

Articolo 21 (Norme di riferimento)

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo sono disciplinate da apposito Regolamento.

DECRETO RETTORALE N. 932/2020 DEL 24/07/2020 PROT. 148302

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, DI CUI AL D.R. N. 1185/2012 DEL 1° OTTOBRE 2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.;

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 1185/2012 del 1° ottobre 2012 e ss.mm.;

PRESO ATTO della delibera della Consulta del personale tecnico amministrativo del 9 luglio 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020, con la quale sono state approvate modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1 (*Novellazioni*)

1. Al Regolamento per il funzionamento della Consulta del personale tecnico amministrativo, di cui in premessa, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 (*Testo coordinato*)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta nell'allegato 2 il testo coordinato, a mero titolo informativo e privo di valore normativo.

Art. 3 (*Vigore*)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Allegato 1

<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, di cui al DR n. 1185/2012 del 1° ottobre 2012 e ss.mm.</p>

<p><i>Articolo 1 (Compiti della Consulta del personale tecnico amministrativo)</i></p>
--

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è un Organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di Ateneo.

A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo:

- a) esprime parere in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;*
- b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;*
- c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;*
- d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;*
- e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto di Ateneo.*

Nelle medesime materie di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo la Consulta può formulare autonome proposte.

2. I pareri di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo del testo della proposta.

3. La proposta di cui al comma 2, lettera e), del citato articolo 12 dello Statuto di Ateneo deve essere formulata entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo della rosa formulata dal Comitato di selezione, di cui all'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì competente a pronunciarsi sulle istanze e petizioni provenienti dal personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 (Il Presidente e il Vice-Presidente)

*1. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al proprio interno un Presidente **nella prima adunanza**.*

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta del personale tecnico amministrativo è presieduta dal Vice-presidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vice-presidente sia impedito, il componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente.

Articolo 3 (Compiti del Presidente)

Il Presidente:

- rappresenta la Consulta del personale tecnico amministrativo nei rapporti con gli altri Organi Accademici;*
- convoca la Consulta del personale tecnico amministrativo, ne apre e chiude le sedute;*
- assicura il buon andamento dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo osservando e facendo osservare il presente regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato.*

Articolo 4 (Convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo della Consulta del personale tecnico amministrativo, entro cinque giorni dalla data del decreto di nomina, procede alla convocazione della prima adunanza della Consulta stessa secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2 del presente Articolo; nella prima adunanza la Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al suo interno il Presidente.

2. La convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo è disposta dal Presidente per via telematica, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.

3. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì convocata, secondo le medesime modalità di cui al comma 2, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

- 4. La Consulta del personale tecnico amministrativo si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di formulazione della proposta di cui all'art 12, comma 2, lettera e), dello Statuto di Ateneo.**
- 5. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte.**
- 6. Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.**

Articolo 5

Abrogato

Articolo 6 (Documentazione)

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno **quattro** giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno.

Ibis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali.

2. Nei casi di convocazione d'urgenza il termine di cui al comma 1 è di due giorni di calendario.

3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.

4. Gli atti relativi ad ogni seduta della Consulta del Personale Tecnico amministrativo rimangono disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012.

5. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito data base.

6. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute della Consulta del personale tecnico amministrativo ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 7 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti della Consulta del personale tecnico amministrativo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente.

2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte della Consulta del personale tecnico amministrativo.

Articolo 8 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Il Presidente accerta l'esito della votazione.

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può invitare a intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare. La richiesta d'intervento può essere avanzata da ogni componente della Consulta del personale tecnico amministrativo e deve essere approvata a maggioranza dei presenti; in tal caso l'invito sarà inoltrato a cura del Presidente.

3. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno. Su tali questioni la Consulta del personale tecnico amministrativo si esprime immediatamente.

4 periodo abrogato

4. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo al Presidente; **a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.**

5. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

6 **Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso ha l'obbligo di far pervenire al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.**

Articolo 9 (Richiami al regolamento e mozioni d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo all'ordine del giorno ovvero in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori.

2. I richiami al regolamento e le mozioni d'ordine possono essere presentati da ogni componente in apertura di seduta o nel corso della discussione.

Articolo 10 (Status di componente della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il componente della Consulta del personale tecnico amministrativo ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche.

2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente della Consulta ha la facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il dovere di riservatezza laddove la divulgazione pregiudichi gli interessi dell'Ateneo.

comma 3 abrogato

Articolo 11 (Organizzazione dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il Presidente può prevedere la istituzione di un Consiglio di presidenza, con funzioni ausiliarie nella definizione del calendario dei lavori e nella predisposizione dell'Ordine del Giorno.

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può costituire al proprio interno gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, per le materie di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo, rispetto alle quali l'Organo è chiamato ad esprimere un parere.

Articolo 12 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e la rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessari a giustificare la decisione finale

2. **I verbali sono sottoscritti dal Presidente.**

3. **Di norma la Consulta del personale tecnico amministrativo prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità telematiche e tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.**

4. **Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.**

5. **La funzione di segreteria dell'Organo è curata dal competente settore dell'Amministrazione.**

6. **Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.**

Articolo 13**Abrogato****Articolo 14 (Pubblicità degli atti)**

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

Comma 2 abrogato.

Articolo 15 (Modifiche del presente Regolamento)

Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento sono avanzate, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla Consulta del personale tecnico amministrativo al Consiglio di Amministrazione.

Allegato 2**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO, di cui al DR n. 1185/2012 del 1° ottobre 2012 e ss.mm – TESTO COORDINATO****Articolo 1 (Compiti della Consulta del personale tecnico amministrativo)**

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo è un Organo collegiale con funzioni consultive, fatte salve le prerogative del Direttore Generale e le materie affidate alla contrattazione collettiva, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di Ateneo.

A questo fine la Consulta del personale tecnico amministrativo:

- a) esprime parere in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa e dei servizi;
- b) esprime parere sulla programmazione triennale delle risorse per il personale tecnico amministrativo;
- c) esprime parere in merito al piano annuale della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo;
- d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo;
- e) propone un membro esterno del Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto di Ateneo.

Nelle medesime materie di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo la Consulta può formulare autonome proposte.

2. I pareri di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo del testo della proposta.

3. La proposta di cui al comma 2, lettera e), del citato articolo 12 dello Statuto di Ateneo deve essere formulata entro 20 giorni dalla trasmissione alla Consulta del personale tecnico amministrativo della rosa formulata dal Comitato di selezione, di cui all'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto.

4. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì competente a pronunciarsi sulle istanze e petizioni provenienti dal personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 (Il Presidente e il Vice-Presidente)

1. La Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al proprio interno un Presidente nella prima adunanza.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Consulta del personale tecnico amministrativo è presieduta dal Vice-presidente, nominato dal Presidente; qualora anche il Vice-presidente sia impedito, il componente con maggiore anzianità in ruolo esercita le funzioni di Presidente.

Articolo 3 (Compiti del Presidente)

1. Il Presidente:

- rappresenta la Consulta del personale tecnico amministrativo nei rapporti con gli altri Organi Accademici;

- convoca la Consulta del personale tecnico amministrativo, ne apre e chiude le sedute;
- assicura il buon andamento dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo osservando e facendo osservare il presente regolamento; in conformità ad esso dirige e modera la discussione, stabilisce le modalità delle votazioni e ne accerta e proclama il risultato.

Articolo 4 (Convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni per il rinnovo della Consulta del personale tecnico amministrativo, entro cinque giorni dalla data del decreto di nomina, procede alla convocazione della prima adunanza della Consulta stessa secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2 del presente Articolo; nella prima adunanza la Consulta del personale tecnico amministrativo elegge al suo interno il Presidente.
2. La convocazione della Consulta del personale tecnico amministrativo è disposta dal Presidente per via telematica, almeno cinque giorni di calendario prima della data della seduta, che possono essere ridotti fino a due in caso di convocazione d'urgenza.
3. La Consulta del personale tecnico amministrativo è altresì convocata, secondo le medesime modalità di cui al comma 2, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.
4. La Consulta del personale tecnico amministrativo si riunisce entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di formulazione della proposta di cui all'art 12, comma 2, lettera e), dello Statuto di Ateneo.
5. L'Ordine del Giorno è stabilito dal Presidente ed è allegato alla convocazione, fatte salve le successive integrazioni da questo disposte.
6. Le richieste di inserimento di uno o più punti all'Ordine del Giorno devono essere avanzate da almeno un quarto dei componenti, almeno due giorni prima del termine per l'invio della convocazione.

Articolo 5 (Adunanze della Consulta del personale tecnico amministrativo)

Articolo abrogato

Articolo 6 (Documentazione)

1. I componenti hanno facoltà di consultare, almeno quattro giorni di calendario prima della data della riunione, per via telematica, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno.
1bis. Negli stessi termini di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione iscritti all'Ordine del Giorno, ad eccezione della documentazione da considerare strettamente riservata, è messa a disposizione, sempre per via telematica dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo strutturati all'interno dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nel rispetto dei principi normativi in materia di tutela dei dati personali.
2. Nei casi di convocazione d'urgenza il termine di cui al comma 1 è di due giorni di calendario.
3. In apertura di seduta, è a disposizione di ogni componente l'elenco dettagliato delle pratiche da esaminare.
4. Gli atti relativi ad ogni seduta della Consulta del Personale Tecnico amministrativo rimangono disponibili on line per i professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo strutturati di cui al comma 1 bis del presente articolo, sino alla pubblicazione, nell'apposita sezione del Portale Intranet di Ateneo, delle relative delibere ai sensi del Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici di cui al D.R. n. 1035 del 05/09/2012.
5. L'unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera redige le relazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed è responsabile del contenuto degli atti da essa inseriti nell'apposito data base.
6. Chiunque ha accesso al materiale relativo alle sedute della Consulta del personale tecnico amministrativo ha l'obbligo di non utilizzarlo per fini e in ambiti diversi da quelli istituzionali.

Articolo 7 (Giustificazione delle assenze e dimissioni dei componenti)

1. In caso di impedimento alla partecipazione alle sedute, i componenti della Consulta del personale tecnico amministrativo sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Presidente.

2. Le dimissioni, che devono essere formalizzate per iscritto dai componenti, producono i loro effetti al momento della presa d'atto da parte della Consulta del personale tecnico amministrativo

Articolo 8 (Svolgimento della seduta)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione, salvi i casi che prevedano maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo diversa motivata disposizione del Presidente, anche su richiesta di singoli componenti. Il Presidente accerta l'esito della votazione.

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può invitare a intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare. La richiesta d'intervento può essere avanzata da ogni componente della Consulta del personale tecnico amministrativo e deve essere approvata a maggioranza dei presenti; in tal caso l'invito sarà inoltrato a cura del Presidente.

3. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'Ordine del Giorno. Ogni componente può porre questioni relative all'Ordine del Giorno. Su tali questioni la Consulta del personale tecnico amministrativo si esprime immediatamente. (*4° periodo abrogato*)

4. I componenti presenti, qualora vogliano lasciare definitivamente o solo temporaneamente la seduta prima dello scioglimento, hanno l'obbligo di segnalarlo al Presidente; a seguito della segnalazione l'assenza è registrata a verbale.

5. La durata degli interventi, salvo diversa determinazione del Presidente, non può eccedere i dieci minuti.

6 Il componente può chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale: in questo caso ha l'obbligo di far pervenire al Presidente e agli incaricati della verbalizzazione, entro due giorni dallo svolgimento della seduta, il testo scritto dell'intervento rilasciato nella seduta stessa.

Articolo 9 (Richiami al regolamento e mozioni d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo all'ordine del giorno ovvero in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori.

2. I richiami al regolamento e le mozioni d'ordine possono essere presentati da ogni componente in apertura di seduta o nel corso della discussione.

Articolo 10 (Status di componente della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il componente della Consulta del personale tecnico amministrativo ha il diritto di accedere, mediante richiesta da rivolgersi ai competenti Responsabili delle Unità Organizzative, agli atti e alle informazioni già in disponibilità dell'Amministrazione strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza; detta richiesta deve, a cura dei citati Responsabili, essere riscontrata con tempestività, anche con modalità telematiche.

2. Al fine di rendere effettivo l'assolvimento del mandato istituzionale, ciascun componente della Consulta ha la facoltà di divulgare, all'interno della comunità universitaria, informazioni conosciute in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando il dovere di riservatezza laddove la divulgazione pregiudichi gli interessi dell'Ateneo.

3. (*comma abrogato*)

Articolo 11 (Organizzazione dei lavori della Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. Il Presidente può prevedere la istituzione di un Consiglio di presidenza, con funzioni ausiliarie nella definizione del calendario dei lavori e nella predisposizione dell'Ordine del Giorno.

2. La Consulta del personale tecnico amministrativo può costituire al proprio interno gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, per le materie di cui all'articolo 12 dello Statuto di Ateneo, rispetto alle quali l'Organo è chiamato ad esprimere un parere.

Articolo 12 (Verbali)

1. Il verbale dà conto dei fatti e atti considerati rilevanti nel loro svolgimento cronologico, in particolare riportando l'indicazione nominativa delle presenze ed assenze, le operazioni di voto e la rappresentazione sintetica degli interventi dei componenti qualora necessari a giustificare la decisione finale
2. I verbali sono sottoscritti dal Presidente.
3. Di norma la Consulta del personale tecnico amministrativo prende atto del verbale nella seduta successiva a quella cui si riferisce; a tal fine il verbale viene messo a disposizione dei componenti con modalità telematiche e tali da garantirne ampia accessibilità, almeno tre giorni prima rispetto alla data della seduta.
4. Ogni componente ha facoltà di formulare osservazioni sul verbale, qualora lo ritenga non conforme allo svolgimento del dibattito e/o alle decisioni assunte, impregiudicata restando l'efficacia delle delibere.
5. La funzione di segreteria dell'Organo è curata dal competente settore dell'Amministrazione.
6. Gli estratti delle pratiche che compongono il verbale sono rilasciati dagli uffici che ne hanno curato l'istruttoria.

Articolo 13 (Approvazione dei verbali)

Articolo abrogato

Articolo 14 (Pubblicità degli atti)

1. L'Ateneo, in attuazione dell'articolo 3.2, lettera b, dello Statuto di Ateneo, garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito Regolamento, adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.

2. *(comma abrogato)*

Articolo 15 (Modifiche del presente Regolamento)

1. Le proposte di modifica o di integrazione al presente Regolamento sono avanzate, a maggioranza assoluta dei componenti, dalla Consulta del personale tecnico amministrativo al Consiglio di Amministrazione.

**DECRETO RETTORALE N. 953/2020 DEL 29/07/2020 PROT. 151748
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI
DEGLI ORGANI ACCADEMICI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA B)
DELLO STATUTO DI ATENEIO, EMANATO CON D.R. N. 1035/2012**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e ss. mm.;

VISTO il Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 1035/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 194 del 17 settembre 2012;

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico del 14 luglio 2020;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2020, con la quale sono state approvate modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Al Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli Organi Accademici (ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo di cui in premessa, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta nell'allegato 2 il testo coordinato, a mero titolo informativo e privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore)

1. Il presente decreto rettorale è inviato per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo; le modifiche di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. Il presente decreto rettorale sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE

Prof. Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Allegato 1

<p align="center">REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA B) DELLO STATUTO DI ATENE0) <i>(emanato con D. R. n. 1035/2012 del 5.9.2012)</i></p>	<p align="center">MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA B) DELLO STATUTO DI ATENE0) <i>(emanato con D. R. n. 1035/2012 del 5.9.2012)</i></p>
<p>Articolo 1 (Finalità e principi) 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo, disciplina le modalità mediante le quali l'Ateneo garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali. 3. Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti, ivi incluse quelle effettuate sul Portale di Ateneo</p>	<p>Articolo 1 (Finalità e principi) 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo, disciplina le modalità mediante le quali l'Ateneo garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti. 2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali. 3. Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti, ivi incluse quelle effettuate sul Portale di Ateneo</p>
<p>Articolo 2 (Ambito di applicazione) 1. Sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta del</p>	<p>Articolo 2 (Ambito di applicazione) 1. Sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta del</p>

<p>Personale Tecnico Amministrativo, dalla Consulta dei Sostenitori, dal Consiglio degli Studenti e dal Consiglio di coordinamento dei Campus.</p> <p>2. Il presente regolamento non si applica agli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici dell'Ateneo.</p>	<p>Personale Tecnico Amministrativo, dalla Consulta dei Sostenitori, dal Consiglio degli Studenti e dal Consiglio di coordinamento dei Campus.</p> <p>2. Il presente regolamento non si applica agli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici dell'Ateneo.</p>
<p>Articolo 3 (Oggetto della pubblicazione)</p> <p>1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per singoli Organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:</p> <p>a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzativa competenti;</p> <p>b) le deliberazioni comprensive dell'espressione del voto nominativo ove reso in forma palese;</p> <p>c) gli allegati.</p> <p>2. Sono esclusi dalla pubblicazione:</p> <p>a) i dibattiti;</p> <p>b) le parti di verbale che non determinano l'assunzione di una deliberazione dell'Organo;</p> <p>c) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui agli Articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modifiche;</p> <p>d) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore;</p> <p>e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari;</p> <p>f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell'Ateneo;</p> <p>g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 10 (Competenza disciplinare) della Legge 240/2010.</p>	<p>Articolo 3 (Oggetto della pubblicazione)</p> <p>1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per singoli Organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:</p> <p>a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzativa competenti;</p> <p>b) le deliberazioni comprensive dell'espressione del voto nominativo ove reso in forma palese;</p> <p>c) gli allegati parte integrante della deliberazione.</p> <p>2. Sono esclusi dalla pubblicazione:</p> <p>a) i dibattiti;</p> <p>b) le parti di verbale che non determinano l'assunzione di una deliberazione dell'Organo;</p> <p>c) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui agli Articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modifiche;</p> <p>d) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore;</p> <p>e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari;</p> <p>f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell'Ateneo;</p> <p>g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 10 (Competenza disciplinare) della Legge 240/2010.</p>
<p>Articolo 4 (Esclusioni e differimenti)</p> <p>1. All'atto dell'adozione della delibera, l'Organo, su proposta motivata del</p>	<p>Articolo 4 (Esclusioni e differimenti)</p> <p>1. All'atto dell'adozione della delibera, l'Organo, su proposta motivata del</p>

<p>Presidente, può riservarsi la facoltà di disporre l'esclusione, il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione ovvero la rappresentazione in forma sintetica della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.</p>	<p>Presidente, può riservarsi la facoltà di disporre l'esclusione, il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione ovvero la rappresentazione in forma sintetica della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.</p>
<p>Articolo 5 (Modalità della pubblicazione) 1. La pubblicazione avviene mediante le tecnologie più idonee, utilizzando la rete Intranet di Ateneo. L'accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati all'accesso alla medesima rete.</p>	<p>Articolo 5 (Modalità della pubblicazione) 1. La pubblicazione avviene mediante le tecnologie più idonee, utilizzando la rete Intranet di Ateneo. L'accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati all'accesso alla medesima rete.</p>
<p>Articolo 6 (Tempi di pubblicazione) 1. Fermo restando che degli esiti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sarà data tempestivamente notizia tramite la Rete Intranet di Ateneo nella sezione dedicata agli Organi Accademici, la pubblicazione degli atti di cui all'Articolo 3 è disposta entro 20 giorni dall'approvazione del verbale da parte dell'Organo. 2. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per tre anni decorrenti dalla data della pubblicazione, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore, su indicazione degli Uffici proponenti. 3. Decorso tale periodo, ne viene disposta la cancellazione.</p>	<p>Articolo 6 (Tempi di pubblicazione) 1. Fermo restando che degli esiti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sarà data tempestivamente notizia tramite la Rete Intranet di Ateneo nella sezione dedicata agli Organi Accademici, la pubblicazione degli atti di cui all'Articolo 3 è disposta entro 20 giorni dalla repertoriazione del verbale. 2. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per tre anni decorrenti dalla data della pubblicazione, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore, su indicazione degli Uffici proponenti. 3. Decorso tale periodo, si procede alla cancellazione delle delibere pubblicate.</p>
<p>Articolo 7 (Tutela della riservatezza) 1. La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione. 2. La pubblicazione degli atti degli organi, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto del</p>	<p>Articolo 7 (Tutela della riservatezza) 1. La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione. 2. La pubblicazione degli atti degli organi, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto dei</p>

principio di non eccedenza delle finalità della pubblicazione.	principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della pubblicazione.
<p>Articolo 8 (Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7 (Tutela della Riservatezza), la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera.</p> <p>2. Le responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al <i>Testo Unico sulla Privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici</i> (Decreto Rettorale N. 271/2009).</p> <p>3. Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento, si richiamano le disposizioni in materia di Protezione dei dati Personali (Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.) e le deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.</p>	<p>Articolo 8 (Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7 (Tutela della Riservatezza), la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera.</p> <p>2. Le responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al <i>Testo Unico sulla Privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici</i> (Decreto Rettorale N. 271/2009).</p> <p>3. Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di Protezione dei dati Personali e le deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.</p>
<p>Articolo 9 (Norme Transitorie)</p> <p>1. In prima applicazione sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. All'esito di una prima fase sperimentale della durata di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, la pubblicazione è estesa agli atti degli Organi collegiali ausiliari, quali la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, la Consulta dei Sostenitori, il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di coordinamento dei Campus.</p>	<p>Articolo 9 (Norme Transitorie)</p> <p>1. In prima applicazione sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. All'esito di una prima fase sperimentale della durata di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, la pubblicazione è estesa agli atti degli Organi collegiali ausiliari, quali la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, la Consulta dei Sostenitori, il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di coordinamento dei Campus.</p>
<p>Articolo 10 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Ai sensi dell'art 39 dello Statuto di Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.</p>	<p>Articolo 10 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Ai sensi dell'art 39 dello Statuto di Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.</p>

Allegato 2 - REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ACCADEMICI (AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2 LETTERA B) DELLO STATUTO DI ATENEO)

(emanato con D. R. n. 1035/2012 del 5.9.2012) - TESTO COORDINATO

Articolo 1 (Finalità e principi)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo, disciplina le modalità mediante le quali l'Ateneo garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali.
3. Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti, ivi incluse quelle effettuate sul Portale di Ateneo.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, dalla Consulta dei Sostenitori, dal Consiglio degli Studenti e dal Consiglio di coordinamento dei Campus.
2. Il presente regolamento non si applica agli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici dell'Ateneo.

Articolo 3 (Oggetto della pubblicazione)

1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per singoli Organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:
 - a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzativa competenti;
 - b) le deliberazioni comprensive dell'espressione del voto nominativo ove reso in forma palese;
 - c) gli allegati parte integrante della deliberazione.
2. Sono esclusi dalla pubblicazione:
 - a) i dibattiti;
 - b) le parti di verbale che non determinano l'assunzione di una deliberazione dell'Organo;
 - c) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui agli Articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modifiche;
 - d) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore;
 - e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari;
 - f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell'Ateneo;
 - g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 10 (Competenza disciplinare) della Legge 240/2010.

Articolo 4 (Esclusioni e differimenti)

1. All'atto dell'adozione della delibera, l'Organo, su proposta motivata del Presidente, può riservarsi la facoltà di disporre l'esclusione, il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione ovvero la rappresentazione in forma sintetica della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.

Articolo 5 (Modalità della pubblicazione)

1. La pubblicazione avviene mediante le tecnologie più idonee, utilizzando la rete Intranet di Ateneo. L'accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati all'accesso alla medesima rete.

Articolo 6 (Tempi di pubblicazione)

1. Fermo restando che degli esiti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sarà data tempestivamente notizia tramite la Rete Intranet di Ateneo nella sezione dedicata agli Organi Accademici, la pubblicazione degli atti di cui all'Articolo 3 è disposta entro 20 giorni dalla repertoriatura del verbale.
2. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per tre anni decorrenti dalla data della pubblicazione, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore, su indicazione degli Uffici proponenti.
3. Decorso tale periodo, si procede alla cancellazione delle delibere pubblicate.

Articolo 7 (Tutela della riservatezza)

1. La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.
2. La pubblicazione degli atti degli organi, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della pubblicazione

Articolo 8 (Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali)

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7 (Tutela della Riservatezza), la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera.
2. Le responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al *Testo Unico sulla Privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici* (Decreto Rettoriale N. 271/2009).
3. Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di Protezione dei dati Personali e le deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 9 (Norme Transitorie)

1. In prima applicazione sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. All'esito di una prima fase sperimentale della durata di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, la pubblicazione è estesa agli atti degli Organi collegiali ausiliari, quali la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, la Consulta dei Sostenitori, il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di coordinamento dei Campus.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art 39 dello Statuto di Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

DECRETO RETTORALE N. 1029/2020 DEL 28/08/2020 PROT. 173571

**MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO – ALLEGATO 4 – SCUOLE
SPECIALIZZAZIONE - AREA NON SANITARIA – AREA PSICOLOGICA**

IL RETTORE

VISTI

lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162: “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;

la Legge 9 maggio 1989 n.168;

la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, ed in particolare l'art. 11;

l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni generali sull'ordinamento degli studi universitari e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

i DD.MM. 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e ss.mm.;

il DM 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali e ss.mm.;

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del MIUR 3/11/1999 n.509;

il DM 24 luglio 2006: ‘Riordino Scuole di specializzazione di Area Psicologica’;

il DM 10 marzo 2010 avente ad oggetto l'integrazione del DM 24/07/2006 ‘Riassetto delle Scuole di specializzazione di Area Psicologica’ con l'inserimento della tipologia di Scuola in ‘Psicologia clinica’;

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 concernente ‘Norme in materia

di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

il DM 21 gennaio 2019, n. 50 avente ad oggetto il 'Riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Area psicologica;

la delibera del Senato Accademico del 24/09/2019 con la quale è stata approvata la proposta di adeguamento dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica – Area Psicologica - al DM 50 del 21/01/2019;

la nota MIUR 36782 del 26/11/2019 che dispone l'apertura della Banca dati dal 26/11/2019 al 25/02/2020 e autorizza gli Atenei dall'attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Psicologica con gli ordinamenti riordinati già a partire dall'A.A. 2019/20

il Decreto d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Psicologia, rep. 342 del 27/11/2019, relativo all'approvazione dell'attivazione della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica, riordinata ai sensi del DM 50/2019, a valersi dagli immatricolati dall'a.a. 2019/20, condizionatamente alla conclusione dell'iter di approvazione dell'ordinamento didattico da parte del CUN e del MIUR;

il Decreto Rettorale d'urgenza rep. 2265/2019 prot. 299209 del 28/11/2019 relativo all'approvazione dell'attivazione della Scuola di specializzazione in Psicologia clinica, riordinata ai sensi del DM 50/2019, a valersi dagli immatricolati dall'a.a. 2019/20, condizionatamente alla conclusione dell'iter di approvazione dell'ordinamento didattico da parte del CUN e del MIUR, ratificato dagli Organi Accademici nelle sedute di dicembre 2019;

il parere favorevole del CUN espresso nella seduta del 18 dicembre 2019;

la nota MIUR prot 5505 del 25/02/2020 con cui si dispone

l'integrazione del Regolamento didattico di Ateneo per quanto riguarda l'inserimento dell'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione di Area Psicologica in Psicologia clinica, riordinato ai sensi del DM 50/2019;

RITENUTO

che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e della Legge 15 maggio 1997 n.127;

DECRETA

ART. 1

(Modifica Regolamento Didattico di Ateneo)

1. Nel Regolamento didattico di Ateneo, l'Allegato n. 4, relativo agli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione, punto E, 'Scuole di specializzazione di Area Psicologica' viene integrato con l'inserimento dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica, riordinato ai sensi del DM 50/2019, così come disposto dalla nota MIUR prot 5505 del 25/02/20.

ART. 2

(Vigore ed efficacia)

1. La predetta modifica del Regolamento didattico di Ateneo entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, li 28/08/2020

Prof. Francesco Ubertini

**DECRETO RETTORALE N. 1095/2020 del 07/09/2020 Prot. N.180814
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE
PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI
UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E PER LA
VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010**

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1203 del 13/12/2011 e successive modificazioni;

VISTA la disciplina che regola la progressione economica delle professoresse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari, introdotta dall'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dal successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15/12/2011;

- VISTA** la disciplina relativa alle modalità di valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018;
- PRESO ATTO** che nella seduta del 14/07/2020, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sulle modifiche al testo dell'art. 2, dell'art. 2 bis, dell'art. 3, dell'art. 4, dell'art. 5, dell'art. 6, dell'art. 7, dell'art. 8 e sulla aggiunta dell'art. 3 bis al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018;
- PRESO ATTO** che nella seduta del 21/07/2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le modifiche al testo dell'art. 2, dell'art. 2 bis, dell'art. 3, dell'art. 4, dell'art. 5, dell'art. 6, dell'art. 7, dell'art. 8 e l'aggiunta dell'art. 3 bis al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Al Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, vengono apportate le modifiche così come riportate all'Allegato A), parte integrante del presente Decreto Rettorale.

Art. 2 (Testo coordinato)

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

Art. 3 (Vigore ed efficacia)

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 07/09/2020

IL RETTORE
Prof. Francesco Ubertini
(firmato digitalmente)

Allegato A)**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E PER LA VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON DR. N. 61/2017, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 136/2018 E DAL D.R. N. 795/2018.****Art. 1**

(Modifica all'art. 2 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 2 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 2 - Modalità procedurali

1. La classe stipendiale superiore è attribuita ai e alle docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale nel rispetto delle normative vigenti. La classe stipendiale superiore è riconosciuta previa presentazione di domanda da parte delle/degli interessate/i nell'ambito di tornate valutative bandite con Decreto Rettorale.
2. L'elenco degli e delle aventi diritto è pubblicato sul Portale di Ateneo prima dell'avvio della tornata.
3. La classe stipendiale superiore è attribuita in seguito a una procedura valutativa che tiene conto dell'attività svolta nel triennio precedente nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali con le modalità previste nei successivi articoli 3; 3 bis; 4; 5 e 6.
4. La domanda di attribuzione della classe attesta le attività svolte nel triennio ed è ritenuta equivalente alla relazione sulle attività svolte di cui all'art. 6 comma 14 della Legge 240/2010.
5. Sono bandite in ciascun anno solare due tornate valutative, di norma con la seguente cadenza:
 1. entro il 28 febbraio per i docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale entro il 31/12 dell'anno precedente;
 2. entro il 30 settembre per i docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale entro il 31 luglio dell'anno in corso.
6. Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione della classe stipendiale superiore è fissato in 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”

Art. 2

(Modifica all'art. 2 bis del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 2 bis del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoresse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 2 bis - Esiti della valutazione

1. Al termine del procedimento le/i candidate/i che hanno ottenuto una valutazione positiva sono inquadrare/i nella classe stipendiale superiore con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese di maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'art. 2 comma 3.
2. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda nella tornata in cui il/la candidato/a matura il diritto a partecipare, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata solo nella prima tornata bandita dopo che sia trascorso un anno solare. In questi casi la decorrenza giuridica ed economica nella nuova classe è posticipata di un anno solare rispetto al mese e all'anno di maturazione dell'anzianità di servizio.
3. In caso di mancata partecipazione da parte del/della candidato/a ad una o più sessioni, l'attribuzione della classe economica e giuridica slitterà di un numero di anni pari a quello delle sessioni alle quali il/la candidato/a era legittimato/a a partecipare e per cui non ha presentato domanda.
4. Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.
5. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il biennio utile ai fini della maturazione della classe, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In questi casi la decorrenza giuridica ed economica della valutazione è determinata con decorrenza dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla progressione economica. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio interrompe per tutto il periodo della sospensione la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione di carriera.”

Art. 3

(Modifica all'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoress e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoress e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 3 - Verifica dei requisiti previsti per l'attribuzione della classe

1. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo.
2. Le/i candidate/i che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei, potranno autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.”

Art. 4

(Aggiunta dell'art. 3 bis nel Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoress e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. Dopo l'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoress e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene aggiunto l'art. 3 bis:

“Art. 3 bis - Requisiti minimi per l'attribuzione della classe

1. Possono presentare domanda di progressione economica gli/le aventi diritto che abbiano svolto i seguenti adempimenti istituzionali:

-
-
- A. Aver inserito, per l'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale;
 - B. Aver inserito, per l'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale;
 - C. Aver regolarmente compilato e chiuso in AlmaRegistri, entro i termini stabiliti nelle Linee guida della programmazione didattica, i registri delle lezioni relativi al triennio accademico precedente l'emanazione del bando;
 - D. Aver regolarmente compilato e chiuso in AlmaRegistri, entro i termini stabiliti nelle Linee guida della programmazione didattica, i consuntivi delle attività relativi al triennio accademico precedente l'emanazione del bando;
 - E. Aver completato, entro l'ultima scadenza indicata dall'Ateneo, l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica.
2. Il mancato possesso dei requisiti minimi equivale a valutazione negativa, secondo quanto previsto dall'art. 2bis comma 2."

Art. 5

(Modifica all'art. 4 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 4 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 4 - Requisito relativo alla Didattica

1. Per i professori e le professoressse di I e II fascia è necessario avere complessivamente svolto, nei tre anni accademici precedenti l'emanazione del bando, almeno il 90% del compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o, in alternativa, il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase 1 come compito didattico primario; tale requisito è da intendersi al netto delle riduzioni previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo della programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.
2. Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato: avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi controfirmati dai responsabili di struttura.
3. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.
4. Le ore effettivamente svolte sono verificate dal registro delle lezioni debitamente sottoscritto dal/dalla Responsabile della Struttura.”

Art. 6

(Modifica all'art. 5 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 5 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la

valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 5 - Requisito relativo alla Ricerca

1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare precedente l'emanazione del bando, oppure:
 - di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;
 - di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;
 - di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in rivista di classe A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici;
 - di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (subject category per WoS; ASJC per Scopus) per i settori bibliometrici.
2. Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo.
3. Le/i candidate/i che hanno usufruito di due anni di tempo definito nel periodo di riferimento devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o nel primo quartile.
4. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile.
- 4 bis Alle/ai docenti con disabilità accertata che ne facciano richiesta, anche nei casi in cui non abbiano maturato assenze, può essere riconosciuta la riduzione del requisito della ricerca a due pubblicazioni, e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile, fatta salva la possibilità per la commissione di riconoscere ulteriori riduzioni.
5. In caso di assenza per particolari motivi (salute; maternità/paternità; disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.
6. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni specificate nell'art. 6, commi 2 e 3.”

Art. 7

(Modifica all'art. 6 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressa e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 6, del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressa e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 6 - Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali

1. Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate esclusivamente per riconoscere riduzioni relative al requisito della ricerca.
2. È prevista per il requisito della Ricerca la riduzione a 2 prodotti per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:
 - Presidente/Coordinatrice/Coordinatore Corso di Studi e Responsabile di U.O.S;
 - Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (componente del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione);

- Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
- Direttrice/Direttore Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;
- Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
- Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia/Presidente Commissione paritetica;
- Direttore di Struttura ex art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- Vice Presidente di Scuola.

3. È prevista la riduzione a 1 prodotto della ricerca per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano svolto il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento/Presidente di Campus/Coordinatrice/Coordinatore Campus, Presidente di Scuola, Prorettore/Prorettrice o delegato/delegata del Rettore.

4. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettore Vicario.”

Art. 8

(Modifica all'art. 7 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 7 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 7 - Commissione di valutazione

1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo. Della commissione non possono fare parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale per ciascun bando. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.

2. I componenti della Commissione sono proposti dal Rettore al Senato Accademico. All'interno della commissione è individuato un/una Presidente.

3. La Commissione per ciascuna sessione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2.

Il/la Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.

4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.”

Art. 9

(Norme finali e transitorie - Modifica all'art. 8 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018)

1. L'art. 8 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e per la valutazione prevista dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. n. 61/2017, integrato con le modifiche apportate dal D.R. n. 136/2018 e dal D.R. n. 795/2018, viene così sostituito:

“Art. 8 - Regime transitorio

1. Il presente regolamento trova applicazione in via transitoria nelle more dell'approvazione di nuove modalità di monitoraggio e di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e della terza missione da parte

dell'Osservatorio per la valutazione della Didattica, della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo e dell'Osservatorio per la valutazione della Terza Missione.”

Allegato B)

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI ALLE PROFESSORESSE E AI PROFESSORI E ALLE RICERCATRICI E AI RICERCATORI UNIVERSITARI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 240/2010 E PER LA VALUTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010 EMANATO CON DR. N. 61/2017 DEL 20/01/2017, INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL D.R. N. 136/2018 E DAL D.R. N. 795/2018 E INTEGRATO ALTRESI' CON LE MODIFICHE RIPORTATE DALL'ALLEGATO A) INTRODOTTE DAL D.R. N./..... DEL/...../.....

Regolamento per l'attribuzione delle classi stipendiali alle professoressse e ai professori e alle ricercatrici e ai ricercatori universitari ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 e per la valutazione prevista all'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico delle professoressse e dei professori e delle ricercatrici e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”.

2. Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di valutazione previste dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010.

Art. 2 Modalità procedurali

1. La classe stipendiale superiore è attribuita ai e alle docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale nel rispetto delle normative vigenti. La classe stipendiale superiore è riconosciuta previa presentazione di domanda da parte delle/degli interessate/i nell'ambito di tornate valutative bandite con Decreto Rettorale.

2. L'elenco degli e delle aventi diritto è pubblicato sul Portale di Ateneo prima dell'avvio della tornata.

3. La classe stipendiale superiore è attribuita in seguito a una procedura valutativa che tiene conto dell'attività svolta nel triennio precedente nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali con le modalità previste nei successivi articoli 3; 3 bis; 4; 5 e 6.

4. La domanda di attribuzione della classe attesta le attività svolte nel triennio ed è ritenuta equivalente alla relazione sulle attività svolte di cui all'art. 6 comma 14 della Legge 240/2010.

5. Sono bandite in ciascun anno solare due tornate valutative, di norma con la seguente cadenza:

1. entro il 28 febbraio per i docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale entro il 31/12 dell'anno precedente;
2. entro il 30 settembre per i docenti che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale entro il 31 luglio dell'anno in corso.

6. Il termine per la conclusione del procedimento di attribuzione della classe stipendiale superiore è fissato in 5 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 2 bis Esiti della valutazione

1. Al termine del procedimento le/i candidate/i che hanno ottenuto una valutazione positiva sono inquadrate/i nella classe stipendiale superiore con decorrenza giuridica ed economica dal primo giorno del mese di maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'art. 2 comma 3.

2. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda nella tornata in cui il/la candidato/a matura il diritto a partecipare, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata solo nella

prima tornata bandita dopo che sia trascorso un anno solare. In questi casi la decorrenza giuridica ed economica nella nuova classe è posticipata di un anno solare rispetto al mese e all'anno di maturazione dell'anzianità di servizio.

3. In caso di mancata partecipazione da parte del/della candidato/a ad una o più sessioni, l'attribuzione della classe economica e giuridica slitterà di un numero di anni pari a quello delle sessioni alle quali il/la candidato/a era legittimato/a a partecipare e per cui non ha presentato domanda.

4. Se la valutazione negativa viene confermata, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240/2010.

5. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il biennio utile ai fini della maturazione della classe, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In questi casi la decorrenza giuridica ed economica della valutazione è determinata con decorrenza dall'anno solare successivo a quello di maturazione del diritto alla progressione economica. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio interrompe per tutto il periodo della sospensione la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione di carriera

Art. 3 Verifica dei requisiti previsti per l'attribuzione della classe

1. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo.

2. Le/i candidate/i che hanno svolto nel periodo di riferimento la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei, potranno autocertificare la progressiva attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

Art. 3 bis Requisiti minimi per l'attribuzione della classe

1. Possono presentare domanda di progressione economica gli/le aventi diritto che abbiano svolto i seguenti adempimenti istituzionali:

A. Aver inserito, per l'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, il programma di tutti i corsi di cui si è titolari nella sezione didattica, voce "Insegnamenti", del sito web personale;

B. Aver inserito, per l'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda, l'orario di ricevimento nella sezione apposita del sito web personale;

C. Aver regolarmente compilato e chiuso in AlmaRegistri, entro i termini stabiliti nelle Linee guida della programmazione didattica, i registri delle lezioni relativi al triennio accademico precedente l'emanazione del bando;

D. Aver regolarmente compilato e chiuso in AlmaRegistri, entro i termini stabiliti nelle Linee guida della programmazione didattica, i consuntivi delle attività relativi al triennio accademico precedente l'emanazione del bando;

E. Aver completato, entro l'ultima scadenza indicata dall'Ateneo, l'inserimento nel Catalogo Iris dei dati relativi alla propria produzione scientifica.

2. Il mancato possesso dei requisiti minimi equivale a valutazione negativa, secondo quanto previsto dall'art. 2bis comma 2.

Art. 4 Requisito relativo alla Didattica

1. Per i professori e le professoresse di I e II fascia è necessario avere complessivamente svolto, nei tre anni accademici precedenti l'emanazione del bando, almeno il 90% del compito didattico previsto dalle vigenti disposizioni di legge, o, in alternativa, il 90% delle ore complessivamente assegnate in fase I come compito didattico primario; tale requisito è da intendersi al netto delle riduzioni previste per ciascun anno accademico nelle Linee di indirizzo della programmazione didattica deliberate dagli Organi di Ateneo e regolarmente inserite, per l'anno di riferimento, nell'applicativo della programmazione didattica e risultanti dal relativo sistema informativo.

2. Per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato: avere regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel periodo di riferimento e risultanti dai consuntivi controfirmati dai responsabili di struttura.

3. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.
4. Le ore effettivamente svolte sono verificate dal registro delle lezioni debitamente sottoscritto dal/dalla Responsabile della Struttura.

Art. 5 Requisito relativo alla Ricerca

1. Essere autrice/autore di almeno 3 lavori scientifici nel triennio solare precedente l'emanazione del bando, oppure:
 - di una sola pubblicazione se nel triennio di riferimento si è coordinato un progetto competitivo nazionale o internazionale;
 - di una sola pubblicazione, purché classificabile come monografia;
 - di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo pubblicato in rivista di classe A ai fini dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori non bibliometrici;
 - di una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile della distribuzione delle riviste sulla base degli indicatori bibliometrici presi in esame, per almeno una categoria (subject category per WoS; ASJC per Scopus) per i settori bibliometrici.
2. Per lavori scientifici si intendono quelli riconosciuti come validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca. I lavori devono essere stati inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS entro i termini di scadenza fissati dall'Ateneo.
3. Le/i candidate/i che hanno usufruito di due anni di tempo definito nel periodo di riferimento devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o nel primo quartile.
4. Le/i candidate/i che hanno maturato un periodo di assenza pari o superiore a tre mesi documentato per cause tutelate dall'ordinamento nel periodo di riferimento, devono essere autrici/autori di 2 pubblicazioni e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile.
- 4 bis Alle/ai docenti con disabilità accertata che ne facciano richiesta, anche nei casi in cui non abbiano maturato assenze, può essere riconosciuta la riduzione del requisito della ricerca a due pubblicazioni, e non 3, o, in alternativa, di una monografia o di un articolo in rivista di classe A o indicizzato nel primo quartile, fatta salva la possibilità per la commissione di riconoscere ulteriori riduzioni.
5. In caso di assenza per particolari motivi (salute; maternità/paternità; disabilità) tutelati dall'ordinamento superiore a 12 mesi è sufficiente essere autrici/autori di una sola pubblicazione, fatta salva la possibilità per la commissione, in casi di assenza per periodi superiori ai 18 mesi dovuta ai medesimi motivi di cui sopra, di riconoscere ulteriori riduzioni.
6. Sono previste ulteriori riduzioni per coloro che, nel triennio di riferimento, si siano trovati nelle posizioni specificate nell'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 6 Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali

1. Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate esclusivamente per riconoscere riduzioni relative al requisito della ricerca.
2. È prevista per il requisito della Ricerca la riduzione a 2 prodotti per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei ruoli seguenti:
 - Presidente/Coordinatrice/Coordinatore Corso di Studi e Responsabile di U.O.S;
 - Incarichi istituzionali negli Organi Accademici (componente del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione);
 - Direttrice/ Direttore di Scuola di Specializzazione;
 - Direttrice/Direttore Collegio Superiore/ISA/Sedi all'estero;
 - Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
 - Presidente del Presidio di Qualità/Comitato Unico di Garanzia/Presidente Commissione paritetica;
 - Direttore di Struttura ex art. 25 dello Statuto di Ateneo;
 - Vice Presidente di Scuola.
3. È prevista la riduzione a 1 prodotto della ricerca per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano svolto il ruolo di Direttrice/Direttore di Dipartimento/Presidente di

Campus/Coordinatrice/Coordinatore Campus, Presidente di Scuola, Prorettore/Prorettrice o delegato/delegata del Rettore.

4. È prevista la riduzione totale per chi abbia ricoperto, anche solo in uno degli anni di riferimento, il ruolo di Magnifico Rettore o di Prorettore Vicario.

Art. 7 Commissione di valutazione

1. La Commissione è composta da tre docenti di I fascia dell'Ateneo. Della commissione non possono fare parte coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale per ciascun bando. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione.

2. I componenti della Commissione sono proposti dal Rettore al Senato Accademico. All'interno della commissione è individuato un/una Presidente.

3. La Commissione per ciascuna sessione termina i propri lavori entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 2.

Il/la Presidente può chiedere al Magnifico Rettore una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi.

4. Gli atti della procedura sono approvati con decreto del Rettore.

Art. 8 Regime transitorio

1. Il presente regolamento trova applicazione in via transitoria nelle more dell'approvazione di nuove modalità di monitoraggio e di valutazione dell'attività didattica, della ricerca e della terza missione da parte dell'Osservatorio per la valutazione della Didattica, della Commissione per la Valutazione della Ricerca di Ateneo e dell'Osservatorio per la valutazione della Terza Missione.

DECRETO RETTORALE N. 1130/2020 DEL 08/09/2020 PROT. 182043

EMANAZIONE REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL TITOLO II - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO ESTERNO ALL'IMPIEGO PRESSO L'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA, EMANATO CON D.R. N.190/2002 DEL 17 GIUGNO 2002

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.Lgs 165/2001 ed in particolare gli artt. 35 e 36;

VISTO il D.Lgs 81/2015;

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;

VISTO il regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con d.r. n.190/2002 del 17 giugno 2002, come modificato con D.R. 171/2010 del 10 febbraio 2010 e rettificato con D.R. 460/2010 del 19.04.2010;

PRESO ATTO delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 14 e 21 luglio 2020, di approvazione del regolamento di ateneo per la costituzione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato e contestuale abrogazione del titolo II - assunzioni a tempo determinato del regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Alma

Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con D.R. n.190/2002 del 17 giugno 2002, come modificato con D.R. 171/2010 del 10 febbraio 2010 e rettificato con D.R. 460/2010 del 19.04.2010;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento per l'emanazione dei regolamenti di ateneo;

DECRETA

Art. 1 (Novellazioni)

1. Viene emanato il regolamento di ateneo per la costituzione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato, così come riportato all'Allegato A, parte integrante di questo decreto rettorale.

2. Viene contestualmente abrogato il titolo II - assunzioni a tempo determinato del regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, emanato con D.R. n.190/2002 del 17 giugno 2002, come modificato con D.R. 171/2010 del 10 febbraio 2010 e rettificato con D.R. 460/2010 del 19.04.2010.

Art. 2 (Vigore ed efficacia)

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

IL RETTORE(Prof. Francesco Ubertini)

Allegato A al DR n. 1130/2020 prot. N.182043 del 8/9/2020

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento definisce le modalità di richiesta, attivazione e svolgimento delle procedure selettive per la costituzione di graduatorie finalizzate all'assunzione di personale tecnico amministrativo a tempo determinato a tempo pieno o parziale presso l'Università degli studi di Bologna, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 165/2001 e nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Compatibilmente con i vincoli di bilancio e nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo approvata dagli Organi di Governo e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali, nonché per esigenze non programmabili, l'Ateneo può prevedere assunzioni di personale a tempo determinato di categoria B3, C, D ed Ep di durata non superiore a dodici mesi, ovvero di durata non eccedente i ventiquattro mesi, se in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

-
-
- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
 - b) esigenze temporanee di sostituzione di altri lavoratori;
 - c) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

I contratti a termine possono essere prorogati e/o rinnovati e comunque la loro durata massima è di 36 mesi.

In particolare per esigenze temporanee si intendono:

- a) la sostituzione di personale assente per lunghi periodi, qualora l'assenza determini situazioni di criticità che pregiudicano il buon andamento dell'attività (rispetto di scadenze, di norme, della qualità del servizio);
- b) la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio nelle ipotesi di astensione previste dal decreto legislativo n. 151/2001, per la durata del periodo di astensione obbligatoria e per l'eventuale periodo di astensione facoltativa, purché senza soluzione di continuità;
- c) lo svolgimento di programmi o attività nell'ambito di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici rivolti agli studenti i cui oneri risultino a carico di finanziamenti esterni ovvero interni comunque non imputabili al Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Università;
- d) il consistente aumento temporaneo delle attività ordinarie dovuto a situazioni non preventivabili e/o emergenziali.

3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscono il rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, nonché dei vincoli di bilancio.

Art. 2 Modalità di richiesta

1. Il Dirigente o il Responsabile della Struttura sottopone richiesta all' Area del Personale di assunzione a tempo determinato contenente l'indicazione della categoria e professionalità ricercata, il regime d'impegno richiesto, la descrizione del lavoro da svolgere, le esigenze, le ragioni a supporto della richiesta.

2. L'Area del Personale, d'intesa con la direzione generale, verifica la legittimità e la compatibilità della richiesta con programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo approvata dagli

Organi di Governo nonché la coerenza con le esigenze organizzative, l'organico e il budget; laddove l'esito sia positivo dà avvio alla procedura di selezione, previo accertamento dell'inesistenza di graduatorie di idonei in corso di validità.

Art. 3 Modalità di attivazione delle procedure

1. La costituzione delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato di personale tecnico amministrativo a tempo pieno o parziale avviene previo esperimento di selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami, volte ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze previste per il ruolo.

2. La selezione avviene previa emanazione di apposito bando disposto con provvedimento del Dirigente dell'Area del Personale, cui viene data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

3. Per l'accertamento delle conoscenze e delle competenze il bando prevede lo svolgimento di due prove e può prevedere la possibilità di effettuare una preselezione, tenuto conto del numero di candidati. Tutte le prove possono essere svolte anche in modalità telematica.

L'eventuale preselezione e le prove potranno essere svolte utilizzando anche forme di selezione automatizzate ed avvalendosi, se del caso, di società o esperti di selezione del personale.

4. Il bando è pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni e indica:

- a) l'esigenza di costituire la graduatoria per assunzioni sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- b) la categoria, l'area contrattuale e l'ambito organizzativo;
- c) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione, conformemente a quanto previsto dalle norme e dal CCNL in vigore. In relazione alla tipologia di attività lavorativa potranno inoltre essere indicati nel bando requisiti specifici, anche attinenti l'esperienza professionale, ulteriori rispetto a quelli richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria;
- d) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
- e) le prove previste e l'eventuale preselezione;
- f) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;
- g) le modalità di valutazione dei titoli, se prevista, e delle prove e i punteggi minimi per il superamento delle prove;
- h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di merito;
- i) la modalità di costituzione della graduatoria di merito e la sua validità;
- j) le modalità di comunicazione coi candidati;

-
-
- k) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato, secondo quanto prescritto dal bando;
 - l) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - m) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
 - n) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

5. La partecipazione alla selezione comporta il versamento da parte dei candidati di un contributo pari a € 10 per la copertura delle spese della procedura, da corrispondere secondo le modalità che saranno indicate nel bando. Il mancato versamento del contributo comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alle procedure selettive per la costituzione di graduatorie per le assunzioni a tempo determinato i soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio:

- categoria B3: titolo di studio della scuola dell'obbligo e ulteriore titolo di qualificazione professionale;
- categoria C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- cat. D e cat. EP: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04;

2. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 5 Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è nominata con disposizione del Dirigente dell'Area del Personale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo messo a bando, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. 165/2001 in tema di incompatibilità e pari opportunità. Per lo svolgimento delle prove alla commissione possono essere aggregati membri scelti tra figure professionali

esperte degli aspetti motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire, nonché membri esperti per la verifica delle conoscenze informatiche, delle competenze digitali e di lingua straniera.

2. Le funzioni di segretario della commissione valutatrice sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla C del CCNL Comparto Università o categorie ad essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.

3. Tutti i componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487.

4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di Ateneo.

5. La Commissione può avvalersi, in tutte le fasi della procedura, di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6 Modalità di selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione delle prove o dei titoli e delle prove di ciascun candidato, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo messo a bando.

2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 60 o 70 punti, così distribuiti:

- valutazione titoli, laddove prevista: 10 punti;
- valutazione prove: 60 punti, 30 per ciascuna prova.

3. È onere del candidato produrre un curriculum vitae, datato, che ha valore solo conoscitivo.

Nel caso di valutazione per titoli e prove dovrà produrre anche una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito.

4. Nel caso la selezione preveda la valutazione dei titoli, sono valutabili:

- esperienza professionale maturata nell'ateneo in ruolo analogo a quello ricercato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti di lavoro autonomo, esclusa quella eventualmente necessaria per l'ammissione alla procedura (1 punto per anno, max 5 punti);
- esperienza professionale maturata in altri enti pubblici o privati in ruolo analogo a quello ricercato con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratti di lavoro autonomo, esclusa quella eventualmente necessaria per l'ammissione alla procedura (0.5 punti per anno, max 2.5 punti);
- ulteriori titoli di studio rispetto a quelli previsti per l'ammissione alla procedura (es. dottorato, master, diplomi di specializzazione, ecc.) (0.5 punti per titolo, max 1.5 punti);
- certificazioni relative alle competenze richieste (0.5 punti ciascuna, max 1 punto).

5. Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale.

La prova scritta consiste in una serie di test a risposta multipla volti a verificare aspetti psicoattitudinali, elementi di legislazione universitaria, Statuto e organizzazione dell'Università di Bologna nonché l'accertamento della conoscenza degli ambiti del profilo ricercato, ovvero in una esercitazione pratica.

La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta.

Laddove la prova scritta sia un'esercitazione pratica, nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza di legislazione universitaria, Statuto e organizzazione dell'Università di Bologna, nonché degli ambiti del profilo ricercato.

Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese nonché degli applicativi informatici di uso più comune (MS Office, posta elettronica, Internet) e le competenze digitali ai sensi del Syllabus. Durante il colloquio la commissione, inoltre, verificherà gli aspetti motivazionali e attitudinali connessi con le attività riferite al ruolo da ricoprire.

Entrambe le prove potranno svolgersi parzialmente in lingua inglese.

A ciascuna prova è attribuito un punteggio massimo di 30 punti e si intende superata con un punteggio di almeno 21/30.

Nel corso della prova orale per le categorie Ep e D possono essere accertate, oltre alle conoscenze teoriche dei candidati, le capacità degli stessi di utilizzarle e applicarle alla soluzione di problemi specifici e casi concreti. Per la categoria Ep ed eventualmente per la categoria D in relazione al ruolo da ricoprire è verificato inoltre il possesso di capacità gestionali e organizzative.

6. La data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove potranno essere previsti direttamente a bando ovvero pubblicati sul sito web d'Ateneo, entro i termini di preavviso previsti da legge. Detta pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

7. L'eventuale valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che l'hanno superata. Prima dello svolgimento della prova orale, sono pubblicati sul sito web d'Ateneo i punteggi attribuiti ai candidati nella valutazione dei titoli.

8. Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto delle prove e, laddove previsto, quello dei titoli.

9. Al termine della procedura selettiva la commissione stila una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Art. 7 Approvazione degli atti e scorrimento della graduatoria

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente dell'Area del Personale.

2. In caso di parità di merito sono applicati i titoli di preferenza individuati dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e in caso di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età anagrafica.

3. Il provvedimento è pubblicato sul sito web d'Ateneo e dalla data di pubblicazione sul bollettino Ufficiale di Ateneo decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria ha durata di 2 anni e può essere utilizzata mediante chiamata degli idonei secondo l'ordine di graduatoria stessa, fino ad esaurimento della medesima, senza possibilità di essere ulteriormente utilizzata.
5. La graduatoria per le assunzioni a tempo determinato può essere scorsa solo laddove non sia in vigore altra graduatoria a tempo indeterminato riferita alla medesima categoria, area contrattuale e ambito organizzativo. In tale caso si procede a scorrere quella a tempo indeterminato fino al suo esaurimento prima di poter procedere allo scorrimento di quella a tempo determinato.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Comparto e dalle norme vigenti in materia di reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione.

DECRETI E DELIBERAZIONI

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato**

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3544 PROT. 120708 DEL 22/06/2020 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.2222 DEL 13/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/B1 - INFORMATICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INF/01 - INFORMATICA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Filologia classica e Italianistica - FICLIT del 20/01/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2222 del 13/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di

impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 01/B1 - Informatica, per il Settore scientifico disciplinare INF/01 - Informatica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Luigi Asprino	75,4/100
2)	Riccardo Pecori	74,1/100
3)	Rocco Tripodi	71,3/100

Bologna, 22/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3833 PROT. 123351 DEL 25/06/2020 -
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1866 DEL 17/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 06/D4 - MALATTIE CUTANEE,
MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 24/01/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1866 del 17/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D4 - Malattie Cutanee,

Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente, per il Settore scientifico disciplinare MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Michela Valeria Rita Starace	72,4/100

Bologna, 25/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3835 PROT. 123353 DEL 25/06/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 737 DEL 04/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08 - ECONOMIA
E GESTIONE DELLE IMPRESE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA del 16/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 13/B2 - Economia e Gestione delle Imprese, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese ;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 737 del 04/02/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 13/B2 - Economia e Gestione delle Imprese, per il Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Annamaria Tuan	95/100
2)	Virginia Vannucci	91/100
3)	Carmela Donato	87/100
4)	Matteo Landoni	84/100
5)	Mauro Capestro	44/100
6)	Veronica Valli	43/100

Bologna, 25/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3907 PROT. 125715 DEL 30/06/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 314 DEL 14/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI
1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3
LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C2 LOGICA, STORIA E
FILOSOFIA DELLA SCIENZA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/02
LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 18/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 314 del 14/01/2020;
- la domanda del dott. Galliani Pietro dalla quale risulta che il candidato ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 11/C2 Logica, Storia e Filosofia della Scienza, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/02 Logica e Filosofia della Scienza, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria del dott. Galliani Pietro ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultimo, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato citato sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Eugenio Orlandelli	86,8/100
2)	Pietro Galliani	84,8/100
3)	Gabriele Pulcini	81,8/100
4)	Roberto Ciuni	79/100
5)	Luca Francesco San Mauro	75,4/100
6)	Stefano Bonzio	73,3/100

Bologna, 30/06/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3911 PROT. 125825 DEL 30/06/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 574 DEL 28/01/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/N1 - CULTURE DEL VICINO ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO ORIENTE E DELL'AFRICA, PER I SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI L-OR/10 - STORIA DEI PAESI ISLAMICI ED L-OR/13 ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi del 31/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del

Medio Oriente e dell'Africa, per i Settori scientifico disciplinari L-OR/10 - Storia dei Paesi Islamici ed L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 574 del 28/01/2020;
- le domande della dott.ssa Oğuz Çiğdem, del dott. Shafir Nir e del dott. Taglia Stefano dalle quali risultano che i candidati hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, sono stati ammessi alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per i Settori scientifico disciplinari L-OR/10 - Storia dei Paesi Islamici ed L-OR/13 Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia, **condizionatamente**, per quanto riguarda la conferma della posizione in graduatoria dei dott. Oğuz Çiğdem, Shafir Nir, Taglia Stefano ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati citati sopra che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Oğuz Çiğdem	79,5/100
2)	Shafir Nir	71,5/100
3)	Taglia Stefano	61/100

Bologna, 30/06/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3963 PROT. 127290 DEL 01/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1146 DEL 18/02/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/M1 - LINGUE,
LETTERATURE E CULTURE GERMANICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE L-LIN/14 - LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l' Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT del 16/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/14 - Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1146 del 18/02/2020;
- la domanda della dott.ssa Leibbrand Miriam Paola dalla quale risulta che la candidata ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero e, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, è stato ammesso alla procedura con riserva, nelle more della produzione della determina di equivalenza di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per il Settore Concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/14 - Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca, **condizionatamente**, per quanto riguarda la sola conferma della posizione in graduatoria della dott.ssa Leibbrand Miriam Paola ed a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria di quest'ultima, alla produzione nel termine di 90 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero. La decadenza dall'inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Miriam Paola Leibbrand	54/100

Bologna, 01/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4073 PROT. 131541 DEL 07/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1864 DEL 17/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 05/G1 - FARMACOLOGIA,

**FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE BIO/14 - FARMACOLOGIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - DIMEC del 07/03/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1864 del 17/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/G1 - Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Milo Gatti	74,00/100

Bologna, 07/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4162 PROT. 135400 DEL 13/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 9966 DEL 18/12/2019 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 08/A1 - IDRAULICA,
IDROLOGIA, COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE ICAR/01 - IDRAULICA.**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM del 22/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/01 - Idraulica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 9966 del 18/12/2019;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 08/A1 - Idraulica, Idrologia, Costruzioni idrauliche e marittime, per il Settore scientifico disciplinare ICAR/01 - Idraulica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Massimo Guerrero	83,64/100
2)	Matteo Icardi	72,90/100
3)	Sebastiano Piccolroaz	68,28/100
4)	Simonetta Rubol	68,08/100
5)	Guglielmo Stecca	66,18/100

Bologna, 13/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Rep. 4221 Prot. 137917 del 15/07/2020

IL DIRIGENTE**VISTI**

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;

- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 515 del 24/01/2020 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell'Africa, per il Settore scientifico disciplinare L-OR/02 - Egittologia e Civiltà Copta. Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Storia Culture Civiltà - DiSCi;
- la Disposizione Dirigenziale n. 3109 del 03/06/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte del candidato dottor Franzmeier Henning che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dal Dott. Franzmeier Henning, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzione pubblica con nota prot. n. 132242 del 08/07/2020.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3109 del 03/06/2020, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Henning Franzmeier	79,07/100
2)	Maria Carmela Gatto	77/100
3)	Valentina Gasperini	76,5/100

Bologna, 15/07/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

Rep. 4226 Prot. 138023 del 15/07/2020

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;

- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 7458 del 01/10/2019 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo, per il Settore scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale . Il posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
- la Disposizione Dirigenziale n. 2115 del 03/04/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte dei candidati dott.ssa Rojo Gimeno, dottor Beber, dott.ssa Ardakani che hanno conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa Ardakani, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionaria pubblica, prot. n. 132340 del 08/07/2020;
- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dal Dott. Beber Caetano Luiz, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionaria pubblica, prot. n. 134794 del 10/07/2020.
-

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 2115 del 03/04/2020, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Rota Cosimo	73,50/100
3)	Beber Caetano Luiz	63,65/100
4)	Ardakani Zahra	60,10/100

Bologna, 15/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4270 PROT. 138945 DEL 16/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2605 DEL 06/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA

3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGICA VETERINARIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/08 - CLINICA MEDICA VETERINARIA

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 02/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologica Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica Medica Veterinaria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2605 del 06/05/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H4 - Clinica Medica e Farmacologica Veterinaria, per il Settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica Medica Veterinaria.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Roberta Troia	77,7/100
2)	Enea Ferlizza	61,9/100

Bologna, 16/07/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4276 PROT. 139096 DEL 16/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2604 DEL 06/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 07/H2 - PATOLOGIA
VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, PER IL SETTORE**

**SCIENTIFICO DISCIPLINARE VET/03 - PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA
PATOLOGICA VETERINARIA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze mediche veterinarie - DIMEVET del 02/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/H2 - Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, per il Settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2604 del 06/05/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/H2 - Patologia Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, per il Settore scientifico disciplinare VET/03 - Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria .

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Silvia Sabattini	93,3/100
2)	Luisa Vera Muscatello	73,8/100

Bologna, 16/07/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4363 PROT. 141979 DEL 20/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2785 DEL 14/05/2020 PER IL
RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI
SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 09/A2 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE, PER IL SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/13 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE**

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria industriale - DIN del 06/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 09/A2 - Meccanica Applicata alle Macchine, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata alle Macchine;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2785 del 14/05/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 09/A2 - Meccanica Applicata alle Macchine, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/13 - Meccanica Applicata alle Macchine.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Michele Conconi	72,78/100

Bologna, 20/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4380 PROT. 142427 DEL 21/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2606 DEL 06/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA
DEI LINGUAGGI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-FIL/04 ESTETICA

IL DIRIGENTE**VISTI**

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 04/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2606 del 06/05/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/C4 Estetica e Filosofia dei Linguaggi, per il Settore scientifico disciplinare M-FIL/04 Estetica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Eleonora Caramelli	84/100
2)	Annamaria Lossi	78,5/100
3)	Giancarlo Lacchin	77,5/100

Bologna, 21/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4613 PROT. 150995 DEL 29/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2090 DEL 02/04/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSALE 05/E1 - BIOCHIMICA
GENERALE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/10 - BIOCHIMICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie del 05/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale, per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2090 del 02/04/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale, per il Settore scientifico disciplinare BIO/10 - Biochimica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Giulia Babbi	86,2/100
2)	Elisa Boschetti	83,1/100
3)	Anna Sandionigi	80,1/100
4)	Andrea Bosso	66,2/100

Bologna, 29/07/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4614 PROT. 150997 DEL 29/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2677 DEL 08/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA B) (SENIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 02/C1 ASTRONOMIA,
ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI, PER IL SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;

- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA del 18/03/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2677 del 08/05/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti, per il Settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia e Astrofisica.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Michele Ennio Maria Moresco	81,5/100

Bologna, 29/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Rep. 4727 Prot. 153279 del 30/07/2020

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il suo art. 38;
- il D.P.R. 9.5.1994, nr. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto rettorale n. 344 del 29/03/2011 e s.m.;
- la Disposizione Dirigenziale n. 1146 del 18/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior), per il Settore Concorsuale 10/M1 - Lingue, Letterature e Culture Germaniche, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/14 - Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca. Il

posto è attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione - DIT;

- la Disposizione Dirigenziale n. 3963 del 01/07/2020, con cui si approvano gli atti della procedura di cui sopra **condizionatamente** alla produzione, nel termine di 90 giorni che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata dottoressa Leibbrand Miriam Paola che ha conseguito il dottorato di ricerca all'estero, a pena di decadenza dall'inserimento in graduatoria;

- la determina di equivalenza del titolo conseguito all'estero prodotta dalla Dott.ssa Leibbrand, trasmessa via PEC dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funziona pubblica con nota prot. n. 150906 del 29/07/2020.

DISPONE

ART. UNICO - La graduatoria di merito, approvata condizionatamente con la Disposizione Dirigenziale n. 3963 del 01/07/2020, è confermata come di seguito indicato:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Miriam Paola Leibbrand	54/100

Bologna, 30/07/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5109 PROT. 177035 DEL 02/09/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA
CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 1985 DEL 24/03/2020 PER IL RECLUTAMENTO
DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA
3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-
TORACO-VASCOLARE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/22 -
CHIRURGIA VASCOLARE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES del 17/10/2019, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo

determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, per il Settore scientifico disciplinare MED/22 - Chirurgia Vascolare ;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2019;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 1985 del 24/03/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/E1 - Chirurgia Cardio-Toraco-Vascolare, per il Settore scientifico disciplinare MED/22 - Chirurgia Vascolare.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Andrea Vacirca	71/100
2)	Stefano Ancetti	67,4/100

Bologna, 02/09/2020

p. Il Dirigente dell'Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 5137 PROT. 177832 DEL 03/09/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA AVVIATA CON BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA D.D. 2732 DEL 12/05/2020 PER IL RECLUTAMENTO DI 1 POSTO DA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 LETTERA A) (JUNIOR) PER IL SETTORE CONCURSALE 11/E2 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PSI/04 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'Art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato, emanato con D.R. n. 344/2011 in attuazione della Legge 240/2010 e ss.mm.ii., e in particolare il suo art. 6, comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia - PSI del 28/02/2020, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/E2 - Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020;

- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2732 del 12/05/2020;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/E2 - Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione, per il Settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione.

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

NUMERO	COGNOME E NOME	VALUTAZIONE
1)	Martina Benvenuti	67,10/100

Bologna, 03/09/2020

p. Il Dirigente dell' Area del Personale
firmato digitalmente da Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

➤ **Reclutamento Personale Tecnico amministrativo**

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4695 PROT.152791 DEL 30/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PER DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA RICERCA DI QUESTO ATENEO,
CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA
DI 18 MESI, INDETTA CON D.D. 3005/103809 DEL 26.05.2020, E PUBBLICATA SUL PORTALE
DI ATENEO IN DATA 29.05.2020.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 3005/103809 del 26.05.2020, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 29.05.2020, con la quale è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico per Dirigente dell'Area servizi alla ricerca di questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di un incarico per Dirigente dell'Area Servizi alla Ricerca di questo Ateneo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, indetta con D.D. 3005/103809 del 26.05.2020, pubblicata sul Portale di Ateneo in data 29.05.2020;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO /30
1	Bandini Verdiana	28
2	Rebecchi Barbara	26
3	Del Bello Adele	24

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa Bandini Verdiana.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4737 PROT. N. 153488 DEL 31/07/2020
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLIC, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO DI LINGUA
FRANCESE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO,
CON UN MONTE ORE ANNUO PARI A 750 ORE, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO
LINGUISTICO DI ATENEIO – CLA DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON D.D. 1471/38218 DEL
25.02.2020, E PUBBLICATO SULLA G.U. 17 DEL 28.02.2020.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1471/39218 del 25.02.2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua francese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte annuo pari a 750 ore, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo – CLA di questo Ateneo – sezione Linguistica Romagna, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del giorno 28.02.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di lingua francese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un monte annuo pari a 750 ore, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo – CLA di questo Ateneo – sezione Linguistica Romagna, indetta con D.D. 1471/39218 del 25.02.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del giorno 28.02.2020, condizionatamente, per quanto riguarda la conferma della posizione in graduatoria della dott.ssa Sassoli Chiara a pena di decadenza dall’inserimento in graduatoria di quest’ultima, alla produzione nel termine di 60 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo, della determina di equivalenza, ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001, da parte della candidata citata sopra che ha dichiarato un titolo di studio conseguito all’estero. La decadenza dall’inserimento in graduatoria sarà disposta anche in caso di ricevimento di dichiarazione di titolo non equivalente a quello previsto da bando.

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO /100
1	Tonti Michela	90
2	Iafrate Samantha	89
3	Sassoli Chiara (condizionatamente alla produzione della determina di equivalenza di cui all’art. 1)	73

4	Gibault Fabien Marc Michel	71,75
5	Delfini Giulia	63
6	Reymond Nina	61

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice del concorso la Dott.ssa Tonti Michela.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4815 PROT. 156623 DEL 04/08/2020
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI CAT. C1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE
DATI , PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA,
DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE – DIMES DI QUESTO ATENEIO, INDETTO CON D.D.
1469/38216 DEL 25.02.2020, E PUBBLICATO SULLA G.U. 17 DEL 28.02.2020.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 1469/39216 del 25.02.2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Cat. C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed

elaborazione dati, profilo tecnico informatico, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale di questo Ateneo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del giorno 28.02.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di Cat. C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, profilo tecnico informatico, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale di questo Ateneo, indetta con D.D. 1469/39216 del 25.02.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del giorno 28.02.2020;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO /60
1	BORTOLANI BARBARA	54

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice del concorso la Sig.ra Bortolani Barbara.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4816 PROT.156627 DEL 04/08/2020
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. D1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE “G. MARCONI” (DEI) DI QUESTO
ATENEIO – SEDE DI CESENA, INDETTO CON D.D. 10/425 DEL 3.01.2020 E PUBBLICATO
SULLA G.U. 3 DEL 10.01.2020.**

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 10/425 del 3.01.2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) di questo Ateneo – sede di Cesena, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 3 del giorno 10.01.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) di questo Ateneo – sede di Cesena, indetto con D.D. n. 10/425 del 3.01.2020 e avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 3 del giorno 10.01.2020;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO /70
1	PIZZOTTI MATTEO	67,8
2	FABBRI CLAUDIO	52,9
3	MANGIA ANNALISA	52,2
4	ORSOLINI STEFANO	49,7

Art. 3 – È dichiarato vincitore del concorso il Dott. Pizzotti Matteo.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4817 PROT.156630 DEL 04/08/2020
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. D1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA**

DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE "G. MARCONI" (DEI) DI QUESTO ATENEO – SEDE DI BOLOGNA, INDETTO CON D.D. 9/423 DEL 3.01.2020 E PUBBLICATO SULLA G.U. 3 DEL 10.01.2020.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con DR. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con DR. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 9/423 del 3.01.2020, con la quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) di questo Ateneo – sede di Bologna, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 3 del giorno 10.01.2020;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice,

DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" (DEI) di questo Ateneo – sede di Bologna, indetto con D.D. n. 9/423 del 3.01.2020 e avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 3 del giorno 10.01.2020;

Art. 2 - È approvata la seguente graduatoria generale di merito:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO /70
1	Perez Montenegro Carlos Norberto	53,8
2	Buonopane Furio	52
3	Samorì Davide	51

Art. 3 – .E' dichiarato vincitore del concorso il Dott. Perez Montenegro Carlos Norberto.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 4955 PROT. 169678 DEL 24/08/2020
APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI DUE POSTI DI CAT. D1 – AREA TECNICA, TECNICO SCIENTIFICA ED
ELABORAZIONE DATI , PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI ATENEO PER LA TUTELA E
PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA – SERVIZIO PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO DI QUESTO ATENEO, DI CUI UNO
RISERVATO AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS 15.03.2010 N. 66 A VOLONTARIO
DELLE FFAA, INDETTO CON D.D. 11/439 DEL 3.01.2020, COSI' COME MODIFICATO DALLA
D.D. 1729/50592 DEL 9.03.2020 E DA ULTIMO PUBBLICATO SULLA G.U. 20 DEL 10.03.2020 -
RETTIFICA**

LA DIRIGENTE

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 4871/157969 del 5.08.2020, con la quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza - Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro di questo Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, a volontario delle FFAA, così come modificata dalla D.D. 1729/50592 del 9.03.2020, avviso da ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 20 del giorno 10.03.2020;

VERIFICATO che, per mero errore materiale, nel provvedimento di cui sopra non è stato inserito nel punteggio totale il punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice relativamente alla valutazione dei titoli, ma soltanto quello riferito alle prove;

VISTA l'urgenza di provvedere alla rettifica del provvedimento citato,

DISPONE:

Art. 1 - la graduatoria generale di merito della Disposizione Dirigenziale n. 4871/157969 del 5.08.2020 di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro di Ateneo per la tutela e promozione della salute e sicurezza - Servizio per la salute e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro di questo Ateneo, di cui uno riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, a volontario delle FFAA, indetto con D.D. 11/439 del 3.01.2020, così come modificata dalla D.D. 1729/50592 del 9.03.2020, avviso da ultimo

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 20 del giorno 10.03.2020 è così rettificata:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO/70
1	VIGNALI ANNALISA	66,6
2	SAVARESE ALESSANDRA	66,29
3	GRANDINI SARA	58,5
4	DE CANDITIIS CARLA	58,27
5	SISCARO FLORIANA ROSA	56,4
6	PAGLICCIA GIACOMO	52,5
7	MARRESE ATTILIO	51,3
8	BARTOLINI FRANCESCA	51,08
9	CANDREVA ENZO ALBERTO	50,10
10	DURANTE ROMINA	49,7 (riservataria FFAA)
11	LAGANA' ANTONINA	48,8

Art. 2 – Relativamente alla riserva di un posto sul totale dei posti messi a concorso a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, è dichiarata vincitrice del concorso la Dott.ssa DURANTE ROMINA.

Art. 3 – Relativamente al restante posto messo a concorso, è dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa VIGNALI ANNALISA.

Firmato digitalmente dalla Dirigente
Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.
